Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria

Inaugurazione Anno Giudiziario 2023

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2023

Relazione del Presidente
del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria

dott. Raffaele Potenza

Perugia, 20 febbraio 2023

SOMMARIO

INDIRIZZI DI SALUTO 3

1. L' ATTIVITÀ 2022 4

1.1 In generale 4

1.2 L'attività giurisdizionale 4

2. OBIETTIVI E PROSPETTIVE PER IL 2023 7

Interventi 8

3. CONCLUSIONI 9

ALLEGATI 10

I Prospetto riepilogativo dati 2022 10

II Principali orientamenti giurisprudenziali 2022 11

III Sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali 2016-2021 19

INDIRIZZI DI SALUTO

Autorità, colleghi, operatori del foro, personale amministrativo, gentili ospiti, signore e signori,
Rivolgo anzitutto un cordiale saluto a tutti i presenti, che ringrazio vivamente per la partecipazione, S.E., Prefetto Gradone che con squisita disponibilità ci ha messo a disposizione questa bella sala.

L'anno giudiziario 2023 si apre anche in Umbria conservando un velo di profonda tristezza per la immatura perdita del Presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, da poco insediatosi (2021) alla guida della giustizia amministrativa. Il rammarico è ancor più forte ricordando che, nel corso di un breve colloquio, avevo colto nel suo pensiero alcune interessanti idee tese alla risoluzione di alcune annose problematiche della nostra giustizia, compresa quella di un miglioramento complessivo dei rapporti di colleganza tra le due componenti della stessa (Consiglio di Stato e TAR) nonché del funzionamento dell' organo di autogoverno. Purtroppo, dopo la commendevole iniziale intensificazione delle riunioni con i Presidenti di TAR, non vi è stato il tempo per intraprendere quel percorso.

Ritengo altamente probabile che questo possa essere sviluppato dal suo successore, il Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, cui ho già rivolto e ribadisco in questa sede il mio più affettuoso saluto ed augurio di un proficuo lavoro. Al nuovo Presidente mi legano rapporti di colleganza al tempo del mio servizio presso il Consiglio di Stato (gen 2008- gen 2016) nonchè una concreta convergenza di pensiero sulla importanza della funzione dei TAR, nella unità della Magistratura amministrativa. Devo sul punto riferire che il neo Presidente ha ben esordito, affermando "una gens sumus" [(1)], certamente nel significato non di una realtà attuale (ancora lungo è infatti il cammino verso l'obiettivo) ma certo nell'intendimento che lo diventi nei fatti.

Purtroppo debbo cogliere l'occasione per un secondo ricordo, che formulo tramite il collega del Consiglio di Presidenza oggi presente, riferito al Presidente Giampiero Lo Presti, membro uscente del citato Consiglio, che altrettanto precocemente ci ha lasciato.

Chiudo questa premessa muovendo da dati di segno positivo. L'inaugurazione di oggi segna, sia pure ancora con l'osservanza prudenziale delle cautele anti-covid, il pieno ripristino della vita relazionale della giustizia amministrativa umbra, la cui attività peraltro, anche per il 2022, non ha subito alcun rallentamento.

Inoltre, l'inizio del nuovo anno giudiziario si presenta influenzato da due fattori di novità rispetto ai precedenti, intervenuti nell'anno appena conclusosi; uno di carattere logistico e l'altro inerente l'attività giurisdizionale e che esporrò tra breve.

---

[1] V. "insediamento del Presidente del Consiglio di Stato e relazione sull'attività della Giustizia amministrativa, Roma, 30.1.2023, Roma Palazzo Spada, p.29.

1 - L'ATTIVITÀ 2022

1.1 In generale

Come di consueto, il funzionamento del TAR ha riguardato adempimenti sia amministrativi che giurisdizionali.

I primi sono stati positivamente compiuti sotto la competente guida del nuovo Segretario generale del TAR, il dott. Salvatore Bufalo, insediatosi nel febbraio 2022, tuttavia ancora in condominio con la segreteria del TAR Lazio (sez. di Latina). In particolare, sotto il profilo logistico, va segnalata la ristrutturazione dei servizi amministrativi originariamente posti al primo piano e trasferiti al secondo, allo scopo di liberare un adeguato spazio per la presenza degli avvocati, obiettivo da diverso tempo indicato da questa Presidenza; ciò non ha portato ad un risultato pari al numero delle persone da invitare.

La prospettiva di estendere, nei limiti del possibile, la possibilità di partecipare a questa inaugurazione comunque non può essere considerata una piccola cosa, poiché è una indicativa conferma del concreto interesse di questo Ufficio al costante miglioramento dei rapporti col foro, con l'insieme delle autorità operanti nella regione e anche con coloro che abbiano un interesse di tipo meramente culturale ad avvicinarsi alla giustizia Amministrativa resa sul territorio di riferimento.

1.2 L'attività giurisdizionale

Nel 2022 sono stati proposti **764 nuovi ricorsi** (dei quali 428 per l'ottemperanza alle decisioni applicative della legge sulla ragionevole durata dei processi, la c.d. "legge Pinto"); a differenza dell'anno precedente, caratterizzato da un sensibile aumento (782 ricorsi, circa l'11% in più dell'anno 2020), si tratta di un contenzioso in modesta diminuzione (3%), quindi sostanzialmente stabile.

Ciò ha facilitato la successiva evoluzione dei risultati verso numeri assolutamente positivi (tenuto conto del pieno smaltimento degli arretrati 2019, ai sensi del PNRR), risultati ancora migliori di quelli presentati alla fine del 2021. Sono stati infatti **definiti**, nelle varie forme previste dal processo amministrativo**, 1051 ricorsi (di cui 567 ex lege Pinto)** che, rapportati a quelli decisi nel 2021 (1043), evidenziano comunque un **incremento** dei provvedimenti decisori inerenti:

a) i **ricorsi arretrati** c.d. ultratriennali (proposti nel **2019,** cui ho già fatto cenno) per un totale di 441, obiettivo previsto e raggiunto entro il 31.12. 2022.
b) la decisione di **806 ricorsi proposti dal 2020 al 2022,** dei quali 253 del 2020, 498 del 2021 e 65 del 2022.
c) 25 ricorsi decisi in forma semplificata (ex art. 60 del c.p.a.).

Il dettaglio tipologico dei provvedimenti è offerto dall'allegato I.
Per quanto riguarda il carico pendente al 31.12.2022, l'anno inizia con **996 ricorsi pendenti**,

dunque con una differenza in attivo rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente (1250 [(2)]) **di 297,** per cui può parlarsi di una sua **riduzione di circa il 23%.** Nell'ormai consolidata tendenza riduttiva, si registra pertanto un ulteriore incremento (5%) della diminuizione del 18% già registratasi nell'anno precedente [(2)]. Al riguardo il Tar Umbria si pone ben al di sopra della media nazionale del 12,1% segnalata dalla Relazione del Presidente del Consiglio di Stato [(3)].

Occorre peraltro osservare che sarebbe stata possibile una produttività ancora maggiore in assenza di fattori negativi ormai cronici, quali la mancanza di un magistrato rispetto all'organico previsto e, sul piano specificamente processuale, ancora da un notevole numero di istanze di rinvio della trattazione delle cause, le quali dilazionano spesso la decisione dei ricorsi anche di oltre un anno.

Tali rinvii in gran parte traggono origine dagli articolati sviluppi delle vicende successive agli atti che hanno originato il contenzioso ed al ricorso, oppure dalla segnalazione di trattative in corso tra le parti per la risoluzione della controversia, il più delle volte fattori che sotto il profilo temporale presentano una prognosi assolutamente incerta. La situazione è particolarmente **pesante in materia edilizia sia per la complessità dei procedimenti amministrativi sanzionatori e di sanatoria**, sia per la lentezza dei medesimi dovuta a questo e ad altri motivi. L'art. 74-bis del c.p.a. non preclude più le istanze di rinvio dell'udienza se non per motivi eccezionali ma nemmeno la cancellazione dal ruolo. Le prime tornano quindi ad essere legittimamente governate dal rispetto delle esigenze del contraddittorio e del principio dispositivo che regola il processo amministrativo, nonchè in considerazione degli eventuali interessi pubblici convolti. La cancellazione segnala invece un inizio di decadimento dell'interesse.

Anche le decisioni delle controversie inerenti i **pubblici appalti**, solitamente soggetti a disposizioni particolarmente acceleratorie, tendono ad una seppur leggera dilatazioni dei tempi. Le cause sono da ricercarsi:
- **nell'ormai estrema complessità delle questioni tecniche** in cui si addentrano, con dubbia efficacia, i ricorsi (e che costringono il giudice a disporre articolate istruttorie tecniche con rinvii a successive udienze ed in soprannumero rispetto al carico ordinario);

- nella corposità economica degli interessi in gioco, che innescano in una serie di trattative tra tre o più soggetti (appaltante, aggiudicatario, imprese (e loro raggruppamenti) ricorrenti, controinteressate o cointeressate), che conducono al rinvio della decisione della causa.

Anche per il 2022 si conferma comunque che:
- la **durata media dei processi è sotto il triennio, tendendo ad avvicinarsi ai due anni;** sul punto va evidenziatoche qualche ricorso viene definito nel medesimo anno della sua proposizione, come accade per le citate **sentenze in forma semplificata,** rese col meccanismo dell'art. 60 c.p.a., vale a dire previa conversione del rito cautelare in rito di merito. E' interessante riportare i dati positivi contenuti per i TAR nel testo della relazione del Presidente Maruotti in merito ad alcune materie per le quali non sono state introdotte disposizioni speciali [(4)]: in materia di immigrazione un ricorso è definito in media in 95 giorni, mentre contro le misure in tema di lotta alla criminalità il giudizio è

---

[2] Cfr. inaugurazione a.g.2022 presso TAR Umbria, p.8.

[3] V. "insediamento del Presidente del Consiglio di Stato e relazione sull'attività della Giustizia amministrativa, Roma, 30.1.2023, Roma Palazzo Spada, p.39.

[4] V. "insediamento del Presidente del Consiglio di Stato e relazione sull'attività della Giustizia amministrativa, Roma, 30.1.2023, Roma Palazzo Spada, p. 40.

definito dal TAR in 130 giorni, mentre contro il diniego di concessione edilizia occorrono 114 giorni. Aggiunge la citata fonte che "questi tempi risultano in linea o addirittura inferiori alla media europea";

- i **tempi di deposito** delle sono ormai da anni men che dimezzati rispetto al massimo di 45 giorni indicato dalla legge, ed anche di questo dobbiamo dare atto con soddisfazione all'efficienza dei magistrati addetti al Tribunale.

Le materie oggetto dell'attività giurisdizionale nel 2022 hanno riguardato come sempre i settori più importanti per la qualità della vita dei cittadini dell'Umbria. In allegato (n. II) sono indicate le materie più frequentemente trattate e, all'interno di ciascuna, sono massimate le decisioni più significative. In generale possiamo osservare che un cospicuo numero di ricorsi riguarda costantemente, oltre gli appalti pubblici, il diritto edilizio e di impresa,
con le relative implicazioni ambientali e di tutela dei beni culturali, la normativa sulle armi (ad uso venatorio, estremamente diffuso in Umbria), i rapporti di lavoro con l'Università, le misura agevolative per le imprese, il soggiorno degli stranieri ed emersione del loro lavoro in nero, le telecomunicazioni. Più recentemente si sono aggiunti i contenziosi inerenti:
- le misure per fronteggiare la pandemia;
- la tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- misure di contrasto dell'infiltrazione criminale nell'apparato burocratico (es. misure interdittive antimafia).
È probabile che un incremento del carico venga dalle recentissime disposizioni, anch'esse di natura acceleratoria, per i processi amministrativi inerenti questioni legate alla attuazione del PNRR.

Sulle materie trattate dalla giurisprudenza ho ritenuto utile aggiungere, al consueto riepilogo dell'anno appena concluso (cit. all. II) un **riepilogo delle decisioni** precedenti al 2022 (all.III, adottate dal 2016 al 31.12.2021) a consuntivo di un congruo periodo di Presidenza che si concluderà col 18 settembre 2023, data del mio collocamento a riposo per limite di età.

2 - OBIETTIVI E PROSPETTIVE PER IL 2023

Come già accennato, l'anno è iniziato dunque con un forte incremento dei ricorsi definiti rispetto a quelli pendenti.

Nel 2023 è programmata la definizione di 686 ricorsi, di cui la totalità (64) del 2020, 167 del 2021 e 67 del 2022. Particolare attenzione ai ricorsi del 2020 è dovuta alla necessità di tenere al di sotto dei tre anni la durata media del processo amministrativo; una soglia che risultasse superiore determinerebbe infatti la loro collocazione tra gli arretrati triennali, di cui si occupano i piani di smaltimento introdotti dalla legge sul PNRR. L'obiettivo di definire tutto il 2020 pendenti 64 ricorsi.
Nella programmazione e definizione relativa al 2023 si aggiungeranno i provvedimenti in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, di solito provenienti dal rito cautelare e che beneficiano della fissazione dell'udienza di merito nel breve termine indicato dall'art. 119 del codice del processo amministrativo.

Nel quadro normativo inerente gli **obiettivi programmatici** e costituito a regime generale dall'art. 37 del d.l. n.98/2011, questo Tribunale, considerato il pieno regime del processo telematico, è in grado di confermare e proseguire anche per il 2023 l'attività mediante le seguenti **misure:**

- stabilizzazione dell'ufficio del processo, con particolare riferimento alla collaborazione del personale con i magistrati, specialmente ai fini dei permanenti ricorsi in materia di legge Pinto;
- formazione dei ruoli delle udienze di merito mediante bilanciata individuazione dei ricorsi tra i relatori secondo criteri e limiti massimi previsti dalle reiterate disposizioni emesse dal Consiglio di Presidenza; al riguardo osservo ancora che si tratta di un limite che tutti noi consideriamo ideale ma che assume una valenza del tutto virtuale di fatto superato, nella quantità e nei tempi decisionali dei termini previsti dalla legge per alcuni riti "speciali", in primis riguardanti i contenziosi per l'aggiudicazione di appalti di varia natura. Ad esempio effetto di fattori obbligatori, rinvii concordati tra le parti o necessari perché da ordinanze cautelari di accoglimento:
- aumento delle decisioni adottabili con decreto presidenziale decisorio in base al c.p.a., con speciale riferimento alle improcedibilità ed alle perenzioni;
- prosecuzione dell'opera di contrasto di tendenze dilatorie della decisione nel merito dei ricorsi, specialmente in presenza di misura cautelare accolta; ciò si registra purtroppo in molte materie, in cui sono in discussione importanti interessi pubblici e con effetti pesanti su di essi. Infatti, non potendosi superare un determinato numero di ricorsi per udienza, lo slittamento "sine die" dei tempi delle trattazioni fissate e poi rinviate finisce per invadere spazi del calendario udienze destinati alla programmazione di altri ricorsi, che così ne ereditano il ritardo, contrastando in maniera rilevante e dannosa l'obbiettivo dell'accorciamento dei tempi di decisione e contraddicendo le costanti sollecitazioni ad una rapida definizione del contenzioso;
- applicazione dell'art. 71-bis del c.p.a., ove sussistano i presupposti, per la rapida definizione dei ricorsi nel merito.

Con particolare riferimento all'esercizio della **funzione cautelare monocratica**, questa Presidenza conserverà un orientamento negativo verso quelle domande che non supportate da ragioni oggettive o documenti che dimostrino di requisiti di estrema gravità ed urgenza, onde evitare il pericolo che si crei di fatto un pregiudizio irreversibile nelle more della decisione collegiale della domanda cautelare.

Solo in tal modo è possibile pienamente rispettare i principi recati dall'art. 56 del c.p.a..

Analogo rispetto sarà richiesto per le disposizioni sul processo telematico, in base al quale si richiede il deposito in tale forma anche per gli atti di delega alla discussione in udienza, che, per avere effetto, dovranno risultare depositati in detta forma e prima della stessa. E' già stata **confermata la modalità per fasce orarie nella chiamata delle cause.**

Anche per il 2023 il complesso tipologico del contenzioso sin qui indicato determinerà un obbligato rilevante superamento dei limiti al carico di lavoro che fino ad oggi l'Ufficio nel suo complesso ha dimostrato di poter sostenere per suo merito personale; tuttavia tale cronica situazione, lungi dal legittimare la prosecuzione della vacanza di un posto di magistrato, ne ripropone con forza la necessità di coprirlo, sia per esigenze perequative tra carico di lavoro e dotazione magistratuale, sia per incrementare la definizione dei ricorsi proposti e pendenti ormai entrata nelle finalità obbligatorie della legge. L'assegnazione che chiediamo ormai da diversi anni, realizzando due collegi completamente distinti, permetterebbe un aumento di circa 300 provvedimenti rilasciati ogni anno, circa il 25% in più.

Lascio ora spazio agli interventi programmati, nell'ordine accluso alla relazione riservandosi le conclusioni. Grazie.

Interventi

3 - CONCLUSIONI

Ho accennato al mio collocamento a riposo a partire dal 19 settembre 2023 e poiché per tale ragione questa è l'ultima cerimonia di inaugurazione che presiedo, desidero utilizzarla per rivolgere un cordialissimo saluto a tutti, a cominciare dai colleghi Mattei, Carrarelli e De Grazia (i più simpatici tra i tanti colleghi con cui ho lavorato in 38 anni di magistratura amministrativa), sino al personale amministrativo ed agli esponenti del foro, che hanno sempre collaborato; senza di loro i buoni risultati che ritengo il Tribunale abbia raggiunto non sarebbero stati possibili, per cui aggiungo un ringraziamento globale.

Ho anche il piacere di andare in pensione come il magistrato TAR più anziano per servizio e soprattutto dopo aver svolto quella carriera che speravo ("rectius" sognavo) di percorrere sin dai tempi dell'Università, su prezioso consiglio prima di mio padre e poi del compianto Presidente Vincenzo Caianiello, che ho avuto l'onore di avere tra i miei maestri.

Nonostante i tempi siano molto cambiati, anche per la giustizia amministrativa, è d'obbligo formulare l'auspicio che l'ufficio possa proseguire nella strada sin qui percorsa e certo ancora migliorare, anche dopo il 18 settembre.

Vi ringrazio ancora e dichiaro aperto l'anno giudiziario 2023 presso il TAR Umbria.

ALLEGATI

I Prospetto riepilogativo dati 2022

cds.TAR-PG.REGISTRO UFFICIALE.I.0000047.13-01-2023

Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria

MESI →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
Sospensive esaminate	14	17	25	23	10	15	18		23	15	18	22	**200**
PROVVEDIMENTI CAUTELARI													
Sospensive decise	9	11	15	10	7	10	13		16	6	10	11	**118**
Decreti cautelari	5	4	7	6	1	2	1	3	1	3	4	2	**39**
TOTALE	**14**	**15**	**22**	**16**	**8**	**12**	**14**	**3**	**17**	**9**	**14**	**13**	**157**
PROVVEDIMENTI MONOCRATICI													
Ordinanze Presidenziali													**0**
Decreti Presidenziali					2				2				**4**
Decreti Ingiuntivi			1					1					**2**
Ord. Pres. Trasmiss. Tar compet.(definiscono)													**0**
Decreti Pres. Trasmiss. Tar compet.(definiscono)													**0**
Decreti Ingiuntivi definiscono													**0**
Decreti decisori													
Perenzione			20				4		3			2	**29**
Rinuncia												1	**1**
Cessata materia del contendere													**0**
Improcedibile			4				6					1	**11**
Estinzione												9	**9**
Altri Decreti Decisori													**0**
TOTALE	**0**	**0**	**25**	**0**	**2**	**0**	**10**	**1**	**5**	**0**	**0**	**13**	**56**
PROVVEDIMENTI COLLEGIALI													
Ordinanze Collegiali	4	11	12	1	6	2	3	1	1	4		10	**55**
Altre Ordinanze Collegiali	1	3	1		5	5				1	2	2	**20**
Rinvio Corte Cost. e Cassazione		1					1						**2**
Decreti Collegiali				1	1						1	4	**7**
Dispositivi di Sentenza													**0**
Sentenze parziali	1	2					3	1				1	**8**
Sentenze di rito													
Irricevibile									1	1	1	1	**4**
Inammissibile	2		5	1	9	2	3	1	8	15	8	7	**61**
Improcedibile	8	8	14	6	3	13	15	4	9	8	1	12	**101**
Cessata materia del contendere	3	6	38	1	21	9	16	10	5	10	15	23	**157**
Rinuncia	2	2	6	1	2		2	1	1	2	1		**20**
Difetto di Giurisdizione	1		1		2	1	2		2	1		8	**18**
Sentenze di merito													
Accolte	11	9	43	2	86	60	59	16	31	31	20	40	**408**
Respinte	17	4	15	1	19	8	11	4	11	11	5	12	**118**
TOTALE	**50**	**46**	**135**	**14**	**154**	**100**	**115**	**38**	**69**	**84**	**54**	**120**	**979**

RIEPILOGO GENERALE
ANNO 2022

II Principali orientamenti giurisprudenziali 2022

AMBIENTE

Sentenza 7 marzo 2022, n. 120

Ai provvedimenti autorizzativi in materia ambientale sono connaturate la durata limitata nel tempo dei relativi effetti e, comunque, la loro rivedibilità in considerazione della natura intrinsecamente dinamica dei fattori che condizionano gli equilibri ambientali e della mutevolezza nel tempo delle condizioni di contesto che devono essere considerate in occasione delle valutazioni rimesse alle competenti amministrazioni.

Detto principio, oggi ricavabile dalla formulazione dell'art. 25, c. 5, del d.lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 104/2017, deve ritenersi applicabile anche ai provvedimenti di VIA antecedenti all'entrata in vigore della novella, che non possono avere efficacia sine die sebbene i relativi progetti non siano stati ancora realizzati, per cui, se l'efficacia temporale non risulta individuata nel provvedimento, può presumersi che la stessa debba intendersi di cinque anni e che, in ogni caso, a distanza di molti anni, in un contesto fattuale e normativo necessariamente mutato, essa sia venuta meno.

Sentenza 15 settembre 2022, n. 708

Fermo restando il carattere tecnico-discrezionale delle valutazioni dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, l'autorizzazione paesaggistica postuma non è ammissibile se non nei casi di cui al comma 4 dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, con la logica conseguenza che, in presenza di abusi concretanti nuova superficie utile o nuovo volume realizzato, l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria è da ritenersi preclusa senza che sia necessario valutare in concreto la compatibilità paesaggistica mediante un giudizio tecnico-discrezionale.

ATTO

Sentenza 11 maggio 2022 n. 274

Deroga al principio della non impugnabilità dell'atto endoprocedimentale - La regola secondo la quale l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, giacché la lesione della sfera giuridica del suo destinatario è normalmente imputabile all'atto che conclude il procedimento, è di carattere generale; la possibilità di un'impugnazione anticipata è invece di carattere eccezionale e riconosciuta solo in rapporto a fattispecie particolari, ossia ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva oppure in ragione di atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale.

ATTO AMMINISTRATIVO

Sentenza 14 febbraio 2022, n. 72 e 4 maggio 2022

Atti confermativi in senso proprio ed atti meramente confermativi - Non è atto meramente confermativo, e pertanto autonomamente lesivo con conseguente onere di impugnazione, quello assunto dall'Amministrazione all'esito dell'acquisizione di nuovi elementi istruttori e, conseguentemente, di una nuova valutazione e ponderazione ovvero un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento.

AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA

Sentenza 22 agosto 2022, n. 638

A norma del D.M. 28.04.1998, la verifica dei requisiti psicofisici di idoneità al rilascio della licenza di porto d'armi compete in via esclusiva agli uffici medico-legali o ai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o alle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, mentre i reclami amministrativi avverso gli eventuali giudizi sfavorevoli sono devoluti ad apposito collegio medico costituito presso l'ASL competente per territorio, essendo pertanto escluso che a tali accertamenti possano provvedere strutture private, anche ove al loro interno operino dirigenti medici del servizio sanitario nazionale in regime *extra moenia*, trattandosi di una funzione caratterizzata da cadenze procedimentali che richiedono l'intervento di un ufficio pubblico.

Sentenza 2 dicembre 2022, n. 881

La natura eccezionale e derogatoria dei titoli abilitanti al possesso ed al porto delle armi da fuoco rispetto al generale divieto sancito dal vigente ordinamento a tutela dell'incolumità e degli altri diritti fondamentali della persona sanciti dall'articolo 2 della Costituzione costituisce fondamento dell'onere, per il titolare, di dover sempre dimostrare la presenza di tutte le necessarie cautele e l'assenza di ogni possibile pericolo circa un uso inappropriato delle armi, anche in relazione alla necessità della loro costante custodia ed all'adozione di ogni cautela volta ad evitare che le stesse possano inavvertitamente andare in mano ad altri e, in assoluto, che vi possano avere in qualunque modo accesso soggetti di minore età.

CONCORSI PUBBLICI

Sentenza 12 gennaio 2022, n. 21

É illegittima, per violazione delle previsioni dell'allegato unico al d.p.c.m. del 25.01.2008, la clausola del bando per il reclutamento di un dirigente delle professioni sanitarie che richieda, quale requisito di accesso al concorso, l'anzianità di servizio dirigenziale quinquennale, anziché cinque anni di servizio effettivo nella categoria D o Ds, nella corrispondente professionalità presso enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni.

Sentenza 27 maggio 2022, n. 362

La decisione dell'amministrazione di procedere all'indizione di un nuovo concorso pubblico in luogo dello scorrimento di una graduatoria ancora efficace deve essere supportata da adeguata motivazione circa le particolari circostanze di fatto e le ragioni di interesse pubblico ritenute prevalenti, tali da giustificare la scelta di non procedere allo scorrimento della precedente graduatoria e di sacrificare, così, l'interesse dei candidati idonei collocati nella stessa, motivazione che deve dare conto anche della sovrapponibilità o meno, anche alla luce delle declaratorie dei pertinenti contratti collettivi, dei profili professionali oggetto dei due concorsi.

CONTRATTI PUBBLICI

Sentenza 11 gennaio 2022, n. 16

La fattispecie di cui all'art. 105, comma 3, lett. *a)*, del d.lgs. n. 50/2016, in tema di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, non integra una deroga al subappalto, poiché con essa il legislatore ha inteso delimitare i confini della nozione di subappalto rilevante ai fini della normativa sui contratti pubblici; pertanto, la disciplina in tema di subappalto non è applicabile in presenza di un

rapporto di lavoro autonomo, a meno che non si dimostri che il relativo contratto sia stato stipulato per costituire solo uno schermo per dissimulare il contratto di subappalto.

Sentenza 4 maggio 2022, n. 252
La previsione analitica di uno specifico punteggio tabellare correlato a predeterminati e precisi rapporti tra il numero degli operatori messi a disposizione dall'offerente e il numero degli utenti indicato dalla stazione appaltante – nella specie la popolazione scolastica fruitrice dei servizi di sporzionamento e "scodellamento" dei pasti a mensa – non ammette che, in sede di valutazione delle offerte tecniche, la stazione appaltante possa considerare, ai fini della sua attribuzione, elementi non prevedibili con sufficiente certezza (quale la media giornaliera delle assenze degli utenti) peraltro non indicati nella *lex specialis*, che contraddicono il carattere predeterminato e vincolato del punteggio tabellare.

Sentenza 5 settembre 2022, n. 660
L'unicità del centro decisionale, determinante l'esclusione degli operatori economici che si trovino in tale relazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. *m)*, del d.lgs. n. 50/2016, a presidio dei principi di *par condicio*, segretezza, serietà ed indipendenza delle offerte e trasparenza della competizione, è desumibile da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti ed oggettivamente verificabili, ravvisati dal Tribunale, tra le altre circostanze, nel fatto che il proprietario della quota quasi totalitaria del capitale di una delle società è anche amministratore unico della seconda, situazione già di per sé idonea a costituire un serio *vulnus* all'esigenza della segretezza e dell'indipendenza delle offerte presentate in gara dalle due concorrenti.

Sentenza 21 novembre 2022, n. 828
La determinazione dei costi relativi all'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 – relativi agli oneri connessi al coordinamento delle attività nel cantiere ed alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni intese quali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore oppure tra il personale di imprese diverse – costituisce una "ingerenza" della stazione appaltante nelle scelte esecutive dell'operatore economico, riguardando elementi ontologicamente diversi dalle prestazioni *stricto sensu* oggetto di affidamento; conseguentemente, nel subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, l'operatore economico non può essere ammesso a giustificare l'indicazione di costi inferiori a quelli predeterminati dalla stazione appaltante in relazione ai suddetti oneri, e ciò anche qualora lo stesso operatore sia proprietario di alcuni o tutti i presidi di sicurezza, degli apprestamenti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del PSC, essendo l'importo determinato dall'amministrazione un dato sottratto a qualsiasi manipolazione o modifica.

Sentenza 2 dicembre 2022, n. 885
Nel caso di raggruppamento misto trovano applicazione sia le regole dei raggruppamenti verticali sia quelle dei raggruppamenti orizzontali, a seconda del profilo o della componente che venga di volta in volta in rilievo, con la conseguenza che in siffatti raggruppamenti ogni sub-raggruppamento deve essere esaminato autonomamente: segnatamente, troveranno applicazione per il sub-raggruppamento orizzontale le regole proprie stabilite per tale tipologia di raggruppamenti e, quelle previste dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, che trovano giustificazione nell'esigenza di evitare un'eccessiva polverizzazione delle imprese riunite in raggruppamento onde prevenire il connesso rischio di un'elusione delle garanzie di qualità nell'esecuzione delle opere, e di garantire l'esatto adempimento, 'in prima battuta', delle opere appaltate.

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Sentenza 7 settembre 2022, n. 671

Per effetto degli artt. 7 e seguenti del d.lgs. n. 177/2016, si è verificata la soppressione del Corpo forestale dello Stato e con esso delle sue strutture ed articolazioni organizzative, con trasferimento ed assorbimento dei relativi personale e funzioni in altri corpi amministrativi, divenuti nuovi datori di lavoro del personale già inquadrato nel Corpo forestale, nonché titolari delle funzioni amministrative così trasferite.

EDILIZIA

Ordinanza 22 luglio 2022 n. 61

Questione di legittimità costituzionale - il T.a.r. per l'Umbria dubita della legittimità costituzionale – in relazione ai parametri di cui all'art. 117, comma secondo, lett. l), e comma terzo, della Costituzione – della disciplina contenuta nell'art. 66 l.r. Umbria 22 febbraio 2005, n. 11, relativa alla peculiare disciplina della pianificazione urbanistica comunale concernente gli edifici realizzati a seguito degli eventi sismici del 1997 in sostituzione di immobili resi inagibili a causa degli stessi e non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici.

Il legislatore regionale ha previsto, previo censimento di detti edifici (comma 1), la possibilità per i Comuni – possibilità originariamente prevista solo per i Comuni di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 2694 del 1997, poi estesa con l'art. 3 della l.r. n. 4 del 2006 a tutti i Comuni della Regione Umbria – di adottare una apposita variante allo strumento urbanistico generale volta al recupero e alla riqualificazione delle aree degli edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti (disciplinata ai commi 3-6), variante finalizzata a consentire la sanatoria deli immobili stessi "*con il solo obbligo di accertamento della conformità alle previsioni della variante approvata ai sensi del presente articolo*", secondo la previsione del comma 8.

La disciplina sopra richiamata consente, quindi, di sanare opere realizzate in condizioni peculiari legate alle conseguenze degli eventi sismici del 1997 e originariamente non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, in violazione del principio di doppia conformità (ossia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli interventi sia al momento della presentazione della domanda di titolo in sanatoria) posto dal primo comma dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 per l'accertamento di conformità urbanistica, che costituisce "*principio fondamentale nella materia governo del territorio*" e si pone quale norma interposta rispetto all'art. 117, terzo comma, Cost. La citata disciplina regionale, inoltre, introducendo di fatto un condono *extra ordinem*, che esula dalla competenza del legislatore regionale, invade altresì la sfera di competenza esclusiva statale in materia di "*ordinamento penale*" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., secondo quanto già affermato da un costante orientamento della giurisprudenza costituzionale.

Sentenza 25 maggio 2022, n. 332

Presupposti per l'autorizzazione all'attività di trader di prodotti energetici stoccati in regime sospensivo presso i depositi di terzi - L'autorizzazione a svolgere il ruolo di trader per i prodotti energetici stoccati in regime sospensivo presso i depositi di terzi è subordinata al riconoscimento, da parte dell'autorità doganale, dei requisiti di legge, senza possibilità però di estenderne la portata; tra i richiamati requisiti legali non compare né l'affidabilità fiscale né l'adeguatezza patrimoniale.

Sentenza 18 agosto 2022, n. 628

Abusivismo edilizio - La proposizione di una istanza di permesso a costruire in sanatoria in relazione

ad opere abusive oggetto di ordinanza di demolizione fa venire meno l'interesse alla decisione del gravame proposto avverso al predetto provvedimento demolitorio, atteso che la presentazione dell'istanza di sanatoria, sia essa di accertamento di conformità sia essa di condono, produce l'effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio dell'ingiunzione di demolizione e, quindi, improcedibile l'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse.

Sentenza 9 settembre 2022, n. 696
I contributi concessori (per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) sono strettamente connessi all'attività di trasformazione del territorio e, quindi, ove essa in tutto o in parte non si verifichi, per rinuncia del titolare o per decadenza del titolo edilizio, il relativo pagamento risulta privo della sua causa, cosicché sorge in capo alla pubblica amministrazione, anche ai sensi dell'art. 2033 e dell'art. 2041 cod. civ., l'obbligo di restituzione delle somme incassate; tale situazione si verifica non soltanto nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, con la conseguenza che in tale ultima ipotesi sorge, in capo al titolare del permesso di costruire, il diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata.

Sentenza 15 settembre 2022, n. 709
Il cambio di destinazione d'uso di locali contenenti impianti tecnici a servizio dei locali adibiti ad abitazione affinché gli stessi assolvano a funzione residenziale, realizzato all'interno di un fabbricato, comporta l'esclusione della natura di vani tecnici e determina un cambio di destinazione rilevante dal punto di vista urbanistico ed edilizio; proprio l'originaria irrilevanza dei volumi tecnici ai fini del calcolo delle superfici e della cubatura, infatti, implica che, ove essi mutino destinazione per volgersi ad uso residenziale, gli stessi acquistino una visibilità normativa – per superficie, sagoma, volume ed incidenza sugli standard urbanistici di zona – che prima non avevano.

Sentenza 1° ottobre 2022, n. 723
Ricostruzione immobili diruti - Per qualificare l'intervento di ricostruzione di un manufatto non più esistente come ristrutturazione edilizia occorre che l'originaria consistenza dell'edificio sia individuabile sulla base di riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili; l'onere della prova ricade sul proponente. Ove non sia possibile l'individuazione certa dei connotati essenziali del manufatto originario (mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura) attesa la mancanza di elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da recuperare, scatta la qualificazione dell'intervento di ricostruzione come nuova edificazione.

EDILIZIA ED URBANISTICA

Sentenza 22 agosto 2022 n. 648
Oneri di urbanizzazione **-** Sussiste in capo al Comune l'obbligo di restituire le somme ricevute in pagamento a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione, ove l'intervento assentito con il permesso di costruire non sia stato più realizzato, ovvero sia stato realizzato soltanto in parte (nella specie, dei tre edifici ad uso abitativo e commerciale assentiti con regolare permesso di costruire, ne era stato realizzato soltanto uno). Ove il privato rinunci o non utilizzi il titolo edilizio o lo stesso sia decaduto, sorge in capo alla P.A. l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte dal titolare del permesso di costruire a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, oltre interessi legali e senza rivalutazione monetaria e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Ciò in quanto il contributo concessorio, è strettamente connesso all'attività di

trasformazione del territorio e, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell'originaria obbligazione di dare, cosicché l'importo versato va restituito. Unica eccezione ai principi sopra richiamati è costituita dall'ipotesi – che non ricorre nel caso in esame – in cui la partecipazione agli oneri di urbanizzazione costituisca oggetto di un'obbligazione non già imposta *ex lege*, ma assunta con un accordo nell'ambito di un rapporto di natura pubblicistica correlato alla pianificazione territoriale.

GIURISDIZIONE

Ordinanza 23 febbraio 2022, n. 94

A fronte della sentenza con cui il giudice ordinario ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, deve sollevarsi conflitto negativo di giurisdizione dinnanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione – vertendo il giudizio su un diritto leso da una condotta e non da un provvedimento illegittimo – laddove la domanda del privato sia volta alla condanna del Comune al risarcimento del danno consistente nella mancata concessione dei contributi regionali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nei centri storici dovuta alla inosservanza, da parte dell'Amministrazione comunale, delle disposizioni relative alla formulazione delle proposte da inserire nel Programma operativo annuale in vista della sua approvazione da parte della Giunta regionale.
(In accoglimento del conflitto sollevato, le Sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza n. 30962 del 20 ottobre 2022, hanno dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario).

IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sentenza 22 agosto 2022, n. 635

Incombe sull'amministrazione l'obbligo del coordinamento tra la disciplina della procedura di emersione del lavoro irregolare delineata dall'art. 103 del d.l. n. 34/2020 e quella del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale in una logica di rispetto sostanziale dei valori ed interessi oggetto di tutela legislativa e dei presupposti valori costituzionali, dovendosi pertanto ritenere illegittimo il diniego di accesso alla procedura di emersione richiesto dal lavoratore la cui presenza sul territorio nazionale sia divenuta irregolare a seguito del rigetto dell'istanza di protezione internazionale.

INDUSTRIA E COMMERCIO

Sentenza 11 gennaio 2022, n. 14

In materia di riconoscimento della categoria di olio extravergine di oliva, al fine di ridurre entro margini accettabili il rischio del soggettivismo dell'analisi organolettica sensoriale, il legislatore europeo ha introdotto nella procedura significative garanzie in relazione alla composizione dei *panel*, alla preparazione ed all'addestramento degli assaggiatori, alla disciplina delle condizioni della prova ed alla elaborazione statistica dei suoi risultati, prevedendo inoltre che, su richiesta dell'operatore economico insoddisfatto dei risultati delle analisi di prima istanza, debbano essere svolte due controanalisi, che possono determinare il capovolgimento del primo esito. Tanto premesso, censure finalizzate a sostenere, sulla base di studi scientifici, l'inattendibilità dell'esame sensoriale e la sua inidoneità a costituire prova sufficiente a determinare il declassamento del prodotto, nella misura in cui mirano a sostenere la fallibilità del metodo di assaggio, finiscono col contrapporsi alla stessa definizione eurounitaria di olio extravergine di oliva e non possono pertanto essere accolte.

Sentenza 21 novembre 2022, n. 831
Ai sensi degli artt. 183 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, la circostanza che una sostanza (nella specie, liquidi chimici contenuti nelle vasche di un compendio industriale dismesso) sia ancora suscettibile di una qualche valutazione economica non è di per sé decisiva per escludere sua qualificabilità in termini di rifiuto, così come agli stessi fini non è sufficiente il fatto che il ricorrente abbia acquistato dette sostanze insieme al compendio immobiliare abbandonato nel quale in precedenza era esercitata l'attività industriale, essendo necessaria l'assoluta certezza del riutilizzo del materiale o che lo stesso sia stato sottoposto a operazioni di recupero e di conservazione al fine di preservarlo e di non pregiudicarne il successivo impiego.

ORDINAMENTO MILITARE

Sentenza 11 gennaio 2022, n. 18
documentazione caratteristica - Ai sensi dell'art. 1025 comma 2 del d.lgs. n. 66 del 2010, la valutazione cui sono sottoposti gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate mediante la compilazione dei documenti caratteristici si effettua periodicamente, "per periodi non superiori all'anno", con la conseguente *totale autonomia di ogni giudizio rispetto a quello espresso per i periodi precedenti.* Le valutazioni riguardanti le capacità, le attitudini dimostrate in concreto da un militare, sono caratterizzate da un'ampia discrezionalità tecnica; per questo motivo, sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo per manifesta abnormità, travisamento dei presupposti di fatto.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Sentenza 31 gennaio 2022, n. 36
Rinuncia al ricorso non formalizzata - La dichiarazione di rinuncia, non formalizzata ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., rappresenta in ogni caso l'assenza di interesse alla decisione del ricorso.

Sentenza 31 gennaio 2022, n. 46
Irrilevanza della formula di stile contenuta in ricorso - La dizione generica di stile apposta nei ricorsi giurisdizionali, secondo cui sono impugnati pure gli atti presupposti, connessi e conseguenti al provvedimento gravato in via principale, non può ritenersi sufficiente a far ricomprendere nell'oggetto dell'impugnazione atti non nominati e dei quali non è possibile l'individuazione nel testo del ricorso, nemmeno esaminando le censure proposte.

PUBBLICA SICUREZZA

Sentenza 7 marzo 2022, n. 107
Presupposti del provvedimento di daspo - Il provvedimento di Daspo è una misura di prevenzione, che tutela la sicurezza e l'ordine pubblico, la quale può essere disposta nei confronti di soggetti considerati pericolosi - secondo la logica del "più probabile che non" e con un giudizio connotato da ampia discrezionalità - che abbiano, però, estrinsecato la propria condotta in occasione o a causa di manifestazioni sportive; ne deriva che la valutazione di inaffidabilità del soggetto è attribuita all'Autorità amministrativa, la quale è chiamata ad un apprezzamento discrezionale degli interessi in gioco congruamente motivato, avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche, in relazione alle quali non può risultare, peraltro, indifferente, nel giudizio di comparazione, la sproporzione significativa, per

ordini di grandezza, tra l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi per assistere alla partita della squadra preferita.

PUBBLICO IMPIEGO

Sentenza 1 luglio 2022, n. 502

Sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell'amministrazione in ordine all'inidoneità psicofisica al servizio. Il sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell'amministrazione in ordine all'inidoneità psicofisica al servizio è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione stessa, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito.

RIPARTO DI GIURISDIZIONE

Sentenza 7 giugno 2022, n. 410

La procedura per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa, prevista dagli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992, ha carattere non concorsuale - anche a seguito delle modifiche introdotte con il d.l. n. 158 del 2012, conv. con modif. in l. n. 189 del 2012 -, essendo articolata secondo uno schema che prevede la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della ASL, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali; ne consegue che, avendo la fase di nomina carattere dominante rispetto all'intero percorso della selezione, le relative controversie, attinenti sia alla procedura di selezione, sia al provvedimento discrezionale, di natura privatistica, del direttore generale, rientrano, per il principio di concentrazione delle tutele, nella giurisdizione del giudice ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento.

UNIVERSITÀ

Sentenza 4 maggio 2022, n. 253

Le scelte di programmazione triennale del personale docente costituiscono espressione della discrezionalità organizzativa delle università, le quali, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 49/2012, la esercitano nell'ambito della propria autonomia didattica, di ricerca ed organizzativa e tenendo conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio; tali scelte non necessitano di analitica motivazione e risultano connotate da ampia discrezionalità, potendo essere pertanto sindacate dal giudice solo entro precisi e ben ristretti limiti, quali la palese irragionevolezza ed illogicità, il travisamento dei fatti o l'ingiustizia manifesta.

III Sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali 2016-2021

Orientamenti giurisprudenziali 2016

AMBIENTE

Sentenza 7 aprile 2016, n. 333
Legittimità dell'annullamento in autotutela della PAS per impianto di cogenerazione a biomasse nell'ipotesi in cui il proponente non dimostri la disponibilità delle aree destinate all'impianto di teleriscaldamento.
Sussistenza di un interesse pubblico in re ipsa all'annullamento di un titolo per la costruzione di un impianto in cogenerazione quando sia dimostrata la possibilità materiale di costruire il solo impianto per la produzione di energia elettrica, atteso il diverso livello di benefici ambientali ed economici derivanti dall'attivazione delle due diverse tipologie di impianti.

Sentenza 9 settembre 2016, n. 609
Modalità di attuazione delle garanzie partecipative inerenti al procedimento di valutazione di assoggettabilità a VIA del progetto di consolidamento e ampliamento di una discarica.
Onere motivazionale necessario in ordine alle valutazioni circa l'assenza o meno di potenziali impatti per l'ambiente per la legittima esclusione del progetto dalla sottoposizione a VIA.
Necessità di ricorso a VIA nei casi di incertezza o di impatto ambientale anche solo potenziale del progetto considerato.

Sentenza 26 ottobre 2016, n. 762
La procedura di VIA si impone solamente in ipotesi di modifiche ad impianto preesistente di carattere quantitativo e ciò anche in presenza di aree naturali protette nonché di siti di interesse comunitario e zone di protezione speciali (art. 10 L.R. Umbria n. 12/2010). Nel caso di specie, il progetto di implementazione della discarica proposto in base alla documentazione versata in atti non comporta – a prescindere da ogni altra considerazione – aumento della capacità complessiva di stoccaggio della discarica, rimanendo invariate le dimensioni dei due bacini destinati rispettivamente allo smaltimento del rifiuto secco e al trattamento/smaltimento della forsu. La decisione si è espressa anche sulla violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

ANTIMAFIA

Sentenza 7 aprile 2016, n. 327
La problematica dell'interdittiva antimafia (disposta nei confronti di un'impresa gerente pubblico esercizio) chiarisce i presupposti che consentono l'emissione del provvedimento, in particolare affermando la sufficienza di un consistente quadro indiziario per realizzare la finalità preventiva della norma di assicurare la protezione dei pubblici interessi primari.

AUTOTUTELA

Sentenza 26 gennaio 2016, n. 52
Illegittimità del provvedimento di autotutela non rispettoso del principio di valutazione del preminente interesse pubblico alla rimozione dell'atto e del criterio c.d. del "contrarius actus".

EDILIZIA ED URBANISTICA

Sentenza 26 gennaio 2016, n. 52

A differenza della sanzione amministrativa che per finalità di prevenzione generale e speciale è indirizzata a punire il responsabile della violazione di un precetto, a prescindere dalla sussistenza di un danno, la misura ripristinatoria edilizia ha invece ad oggetto la res allo scopo di ripristinare l'equilibrio di carattere urbanistico alterato dalla violazione.

Ai fini dell'esercizio del potere repressivo in materia edilizia è tendenzialmente indifferente l'elemento soggettivo della colpa ben potendo l'Amministrazione procedere all'adozione della misura demolitoria (priva di contenuto sanzionatorio) anche nei confronti del proprietario attuale non autore dell'abuso e ad esso completamente estraneo, fermo naturalmente restando nei rapporti tra privati, l'esperimento di azione civile risarcitoria nei confronti del dante causa.

Sentenza 10 giugno 2016, n. 492

Nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (che attribuisce al previo parere della Soprintendenza natura vincolante), quest'ultima esercita non più un sindacato di mera legittimità sull'atto autorizzatorio di base adottato dalla Regione o dall'ente delegato, con il correlativo potere di annullamento ad estrema difesa del vincolo, ma, piuttosto, una valutazione di merito amministrativo, espressione dei nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico; sulla natura del parere reso dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 42/2004, viene ribadito che è atto di esercizio di ampia discrezionalità tecnica con la conseguenza che il sindacato del Giudice Amministrativo è di tipo intrinseco debole.

Sentenza 18 agosto 2016, n. 569

I provvedimenti sanzionatori sono legittimamente adottati nei confronti dei proprietari catastali degli immobili, dovendosi prescindere dagli eventuali rapporti interprivati tra gli autori degli abusi e i proprietari, con la conseguenza che l'ordine di demolizione è legittimamente notificato al proprietario catastale dell'area il quale fino a prova contraria è quanto meno corresponsabile dell'abuso; tale regola, tesa indubbiamente anche a semplificare gli incombenti istruttori a carico dell'autorità comunale, richiede quale adempimento minimo la puntuale verifica dei dati catastali attuali i quali pur hanno valore meramente indiziario sulla titolarità del diritto di proprietà. La pronunzia si è espressa anche sulla legittimità della procedura VAS (valutazione ambientale strategica), di un polo commerciale in variante al piano regolatore generale.

Sentenza 7 novembre 2016, n. 691

Il potere regionale straordinario di annullamento dei titoli abilitativi edilizi alla luce dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 21-nonies L. 241/90 come modificato dalla legge 124/2015 "Madia".

ESECUZIONE DEL GIUDICATO

Ordinanza 22 giugno 2016, n. 706

Rimesso alla Corte Costituzionale. Non manifestamente infondata la questione di legittimità della norma della legge di stabilità 2016, nella parte in cui, nella scelta del soggetto commissariale cui affidare l'esecuzione del giudicato, impone al giudice di individuare un soggetto all'interno dell'Amministrazione chiamata ad attuare la pronunzia giurisdizionale, non consentendo la scelta di un soggetto ad esso esterno e da essa indipendente.

GIURISDIZIONE

Sentenza 19 febbraio 2016, n. 116
La sussistenza della giurisdizione del solo Giudice Amministrativo alla luce dell'art. 133, comma 1, lett. B, c.p.a. (tenuto conto dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione), nei giudizi avverso i provvedimenti, comunque denominati, di revoca e/o ritiro e/o di decadenza di pubbliche sovvenzioni che siano riconducibili contemporaneamente al momento genetico ed al momento funzionale del rapporto (si discosta motivatamente dall'indirizzo maggioritario espresso, da ultimo, dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 6/2014). I finanziamenti pubblici non sono classificabili tra "canoni ed altri corrispettivi", menzionati contenuto nell'art. 133 c.p.a., in relazione al quale viene espressamente affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Successivamente il Collegio, con la decisione 17 novembre 2016 n. 710, aderendo nella specie all'orientamento delle Sez. Unite della Cassazione e della stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha precisato che la controversia sulla legittimità della revoca parziale di un finanziamento pubblico determinata dall'inadempimento delle beneficiario alle prescrizioni dell'atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del precettore, senza involgere in alcun modo il legittimo esercizio di potere amministrativo pubblico autoritativo di apprezzamento discrezionale del concedente circa l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione.

Sentenza 28 ottobre 2016, n. 677
La giurisdizione esclusiva del g.a. al sensi dell'art. 133 c.1, lett. e) cod proc. amm. su controversia inerente la pretesa dell'appaltatore ad ottenere variante in aumento oltre il quinto d'obbligo in alternativa all'affidamento mediante evidenza pubblica disposto dalla stazione appaltante.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Sentenza 10 giugno 2016, n. 492
Sul meccanismo del c.d. dissenso costruttivo previsto dall'art. 14-quater, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241 può concretamente assumere funzione di meccanismo premiante (dove il "premio" è costituito dalla disponibilità dell'amministrazione dissenziente a concedere una qualche apertura), unicamente in ordine al modello conferenziale descritto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, giammai fuori di esso (come nel caso di specie).

Sentenza 17 novembre 2016, n. 708
Rilevanza della partecipazione procedimentale ai sensi dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali di Nizza e sul rapporto con il principio normativo di c.d. "strumentalità delle forme".

PROCEDURE DI GARA

Sentenza 19 febbraio 2016, n. 116
La necessità che, alla luce delle espresse previsioni del bando, la misura sanzionatoria sia improntata al criterio della proporzionalità tra l'azione amministrativa e l'interesse pubblico concretamente perseguito, secondo i parametri di idoneità, necessarietà ed adeguatezza.

Sentenza 25 marzo 2016, n. 285
Con riferimento all'art. 42, comma 4, D.lgs. n. 163/2006 (che chiarisce che negli appalti di servizi e forniture in cui non opera il sistema di qualificazione SOA), ha affermato che i requisiti prescritti nel

bando possono essere provati, in sede di gara, mediante dichiarazione sostitutiva, chiarendo tuttavia che al concorrente aggiudicatario è chiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. A sua volta l'art. 74, comma 6, nello stabilire che le stazioni appaltanti non richiedono, in gara, documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentono la presentazione di dichiarazioni sostitutive, fa tuttavia salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità delle dichiarazioni. L'art. 48, relativo al controllo sul possesso dei requisiti, nei confronti del primo e secondo classificato, nonché del 10% dei concorrenti individuati mediante sorteggio pubblico, è disposizione di carattere generale, applicabile oltre che agli appalti di lavori, anche a quelli di servizi e forniture. Esso consente alle stazioni appaltanti di esigere dai concorrenti di provare i requisiti speciali mediante la documentazione prescritta dalla lex specialis di gara. Si tratta di una disposizione chiaramente derogatoria della legge n. 241/1990 e dei principi in materia di dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni, a garanzia della serietà delle gare pubbliche.

Sentenza 13 giugno 2016, n. 499
E' illegittima la procedura di una gara di appalto per violazione dell'art. 83 comma 4, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel caso in cui i criteri di valutazione delle offerte non siano dettagliatamente indicati nel bando e la Commissione abbia dovuto integrare, con più dettagliati sottocriteri, la generica ripartizione del punteggio complessivamente previsto nella lex specialis. Nel processo amministrativo il ricorrente, che ha partecipato legittimamente a gara pubblica, può far valere tanto un interesse "finale" al conseguimento dell'appalto affidato al controinteressato quanto, in via alternativa e normalmente subordinata, l'interesse "strumentale" alla caducazione dell'intera gara e alla sua riedizione, sempre che sussistano, in concreto, ragionevoli possibilità di ottenere l'utilità richiesta.

Sentenza 13 giugno 2016, n. 500
Ha ribadito l'illegittimità dell'esclusione da gara d'appalto per irregolarità contributiva sopravvenuta all'aggiudicazione definitiva se non preceduta dal preavviso di cui all'art. 31 c. 8, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69.

Sentenza 19 ottobre 2016, n. 653
Onere per l'Amministrazione nelle concessioni di servizio pubblico (sia ai sensi dell'art. 143 c. 7 del D.lgs. 163/2006 che dell'art. 165 c.2, del D.lgs. 50/2016) di prestabilire negli atti di gara il flusso degli introiti provenienti dall'utenza per la durata della concessione.

Sentenza 1 dicembre 2016, n. 749
Illegittimità dell'esclusione da gara d'appalto per omessa dichiarazione di condanna penale risalente nel tempo in adesione al criterio c.d. sostanzialistico, enunziando inoltre i limiti alla eterointegrazione dei bandi di gara.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Sentenza 7 aprile 2016, n. 333
Ammissibilità dell'impugnazione giurisdizionale dell'atto consequenziale ad atto presupposto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non essendo applicabile il principio di alternatività all'ipotesi di impugnazione di atti diversi.

Sentenza 13 giugno 2016, n. 499
Il ricorrente, che ha partecipato legittimamente a gara pubblica e che adisce il giudice amministrativo, può far valere tanto un interesse "finale" al conseguimento dell'appalto affidato al controinteressato quanto, in via alternativa e normalmente subordinata, l'interesse "strumentale" alla caducazione

dell'intera gara e alla sua riedizione, sempre che sussistano, in concreto, ragionevoli possibilità di ottenere l'utilità richiesta.

Sentenza 2 settembre 2016, n. 581
Sui requisiti di legittimazione a ricorrere dei Comitati cittadini, distaccandosi dall'orientamento maggioritario, ritiene non necessario, secondo l'interpretazione delle norme nazionali ed internazionali in materia, il requisito della stabilità temporale. Sempre in tema di legittimazione la pronunzia 1 aprile 2016, n. 297, atteso che fra gli interessi istituzionali degli Ordini professionali vi è anche quello di assicurare il pieno rispetto della par condicio nell'esercizio dell'attività professionale, ha riconosciuto agli stessi la legittimazione a far valere in giudizio tale interesse anche nei confronti di iscritti che, rivestendo ruoli particolari, si ritiene possano operare professionalmente in dispregio di tale principio di parità.

Sentenza 9 settembre 2016, n. 609
Sulla decorrenza del termine di impugnazione dell'atto amministrativo da parte dei soggetti direttamente contemplati da esso o direttamente incisi dai suoi effetti, anche se non contemplati nell'atto, e sulla diversa ipotesi di decorrenza del termine nel caso di impugnazione dell'atto da parte di soggetti non direttamente contemplati né immediatamente incisi dai suoi effetti.

PUBBLICA SICUREZZA E ARMI

Sentenza 10 maggio 2016, n. 403
La revoca dell'autorizzazione del porto d'armi, quale atto con finalità di prevenzione di fatti lesivi della pubblica sicurezza, può essere sufficientemente sorretta anche da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, in quanto nella materia de qua l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, non essendo richiesto l'accertamento di un oggettivo ed accertato abuso delle armi, ma essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne sulla base di circostanze oggettive. Si aggiunge che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma rappresenta un'eccezione al normale divieto di portare armi (sancito dall'art. 699, c.p., e dall'art. 4 comma 1, L.18 aprile 1975, n. 110), la quale può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa il buon uso delle armi stesse (necessariamente anche con l'impiego di un'estrema prudenza), in modo tale da evitare qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche, e prima di tutto, l'intera restante massa dei consociati (che si è adeguata alla regola generale e che, quindi, è priva di armi) sull'assenza di pregiudizi di ogni genera quanto alla loro incolumità.

PUBBLICO IMPIEGO

Sentenza 26 aprile 2016, n. 366
La legge 5 febbraio 1992 n. 104 non configura un diritto soggettivo in senso tecnico al trasferimento del dipendente nella sede di lavoro vicino al luogo ove risiede il familiare bisognoso di assistenza, bensì un interesse legittimo all'ottenimento della predetta sede compatibilmente con le necessità e le realtà organizzative ed operative dell'Amministrazione di appartenenza, con la conseguenza che l'interesse pretensivo al trasferimento deve essere tutelato nel rispetto del generale termine decadenziale oggi condificato dall'art. 29 c.p.a..

Orientamenti giurisprudenziali 2017

ACCESSO DOCUMENTALE

Sentenza 9 marzo 2017, n. 203
Sull'accesso agli atti previsto dall'art. 22 della legge n. 241/1990 che si atteggia a diritto soggettivo perfetto e, seppur non esercitabile a meri fini ispettivi, è sempre ammissibile laddove l'istante prospetti il proprio interesse, qualificato e concreto, a conoscere la documentazione richiesta, indipendentemente dalla circostanza che gli atti oggetto dell'istanza siano divenuti inoppugnabili.

AMBIENTE

Sentenza 1 settembre 2017, n. 556
Le valutazioni in ordine all'esistenza di un interesse sia archeologico che storico-artistico – tali da giustificare l'apposizione dei relativi vincoli – sono espressione di un potere nel quale sono presenti momenti di discrezionalità sia tecnica che amministrativa, di prerogativa esclusiva della Pubblica Amministrazione, che può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta; pur in ragione dell'elasticità e dell'indeterminatezza degli stessi parametri tecnici delle discipline storiche ed archeologiche, è indefettibile - da parte della Pubblica Amministrazione – la specificazione dei presupposti di fatto che ne giustifichino l'imposizione tali da consentire di individuare la correlazione tra estensione del bene archeologico tutelato ed estensione dell'immobile di proprietà privata oggetto del vincolo.

ANTIMAFIA

Sentenza 5 dicembre 2017, n. 747
Le misure interdittive antimafia di cui agli artt. 84, 89 bis e 91 D.Lgs. 159/2011 debbono essere interpretate "*secundum costitutionem*" ovvero contemperando le esigenze di contrasto alla criminalità organizzata con quelle di garanzia dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti (art. 41, 2, 3, 27, 97, 111, 113 e 117 c. 1, Cost.) non essendo sufficienti meri sospetti o rapporti di parentela bensì elementi obiettivi e univoci tali da denotare il rischio concreto di condizionamenti mafiosi nella conduzione dell'impresa.

AUTORIZZAZIONI

Sentenza 9 gennaio 2017, n. 20
Sull'illegittimità del provvedimento che dispone la sospensione cautelare del gestore dall'esercizio dell'attività di rivendita dei tabacchi ed annessa ricevitoria lotto in pendenza di un procedimento penale a suo carico per vendita di valori contraffatti qualora sia provato che il gestore risulti estraneo alle condotte penalmente rilevanti; sul sopravvenuto difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle finanze a seguito dell'incorporazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane.

Sentenza 7 giugno 2017, n. 440
Sul rilascio del decreto a guardia giurata che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 133 T.U.L.P.S., dell'art. 249 del R.D. n. 635/1940 e dell'art. 6, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno n.

269/2010, è subordinato all'esistenza ovvero all'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza (nel caso di specie non comprovato).

Sentenza 27 giugno 2017, n. 491
Sulla natura di norma imperativa dell'art. 43 T.U.L.P.S., che impedisce il rilascio del porto d'armi in presenza di determinate condanne penali, senza alcun margine di discrezionalità da parte dell'Amministrazione ed a prescindere dal lasso di tempo intercorso dalla commissione del reato e dall'intervenuta riabilitazione; sull'irrilevanza del difetto di competenza territoriale dell'Amministrazione precedente nel caso in cui il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Sentenza 5 luglio 2017, n. 498
Sul provvedimento di revoca della patente disposta per il venir meno in capo alla ricorrente dei requisiti morali ex art. 120 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) per il possesso del titolo di abilitazione alla guida, che non si configura quale sanzione accessoria rispetto ad illeciti amministrativi o penali connessi a violazioni del Codice, con conseguente assoggettamento del provvedimento in questione al canone del *tempus regit actum*, non ponendosi quindi un problema di irretroattività delle sanzioni amministrative; sulla sentenza di patteggiamento che, in quanto sentenza di applicazione della pena, rientra nel novero delle sentenze di condanna di cui all'art. 120, comma 2, del Codice.

EDILIZIA ED URBANISTICA

Sentenza 20 giugno 2017, n. 470
Sul rapporto tra potere di repressione dell'abusivismo edilizio e la tutela dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Convenzione EDU ed in particolare dagli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 1 del protocollo addizionale n. 1 (tutela dei beni) laddove la stessa Corte Europea ha delimitato tali diritti conformandoli rispetto all'esigenza "della difesa dell'ordine" e dell'interesse generale cui si riferisce l'art. 1 del Protocollo n. 1.

Sentenza 1 settembre 2017, n. 556
Le valutazioni in ordine all'esistenza di un interesse sia archeologico che storico-artistico – tali da giustificare l'apposizione dei relativi vincoli – sono espressione di un potere nel quale sono presenti momenti di discrezionalità sia tecnica che amministrativa, di prerogativa esclusiva della Pubblica Amministrazione, che può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta; pur in ragione dell'elasticità e dell'indeterminatezza degli stessi parametri tecnici delle discipline storiche ed archeologiche, è indefettibile – da parte della Pubblica Amministrazione – la specificazione dei presupposti di fatto che ne giustifichino l'imposizione tale da consentire di individuare la correlazione tra estensione del bene archeologico tutelato ed estensione dell'immobile di proprietà privata oggetto del vincolo.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Sentenza 9 febbraio 2017, n. 135
Sul principio per cui in assenza di un valido ed efficace provvedimento di natura ablatoria, il proprietario dell'area occupata resta tale a dispetto dell'intervenuta irreversibile trasformazione.

GIURISDIZIONE

Sentenza 28 marzo 2017, n. 240

Sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche che deve essere attuato sulla base del criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata con la conseguenza che: - sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'*an*, il *quid*, il *quomodo* dell'erogazione; - qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purchè essi si fondino sull'adempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione; - viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quanto, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.

Sentenza 11 maggio 2017, n. 381

(sentenza breve), sul difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O. nel caso di impugnazione di un provvedimento di ritiro determinato non da una riscontrata erroneità originaria del provvedimento concessivo o da una sua ritenuta inopportunità risultante da una rinnovata co-ponderazione degli interessi convolti ma piuttosto da una condotta della ricorrente stessa collocatasi appieno nella fase esecutiva del rapporto e connotata dalla violazione degli obblighi posti a suo carico dalla normativa comunitaria e nazionale.

LAVORO

Sentenza 17 maggio 2017, n. 385

Il massofisioterapista, che abbia conseguito un titolo di formazione regionale rientra nel novero degli operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie, ma non può in alcun modo essere ricompreso nell'ambito delle professioni sanitarie, trattandosi di attività di carattere servente ed ausiliaria rispetto alle professioni sanitarie.

MAGISTRATI

Sentenza 28 marzo 2017, n. 232

Sulla legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 9, comma 22, primo periodo, del D.L. n. 78/2010 (come convertito in Legge n. 122/2010) relativa al blocco di acconti e conguagli e agli effetti del blocco sugli anni a venire, nonché della disposizione di cui all'ultimo periodo del predetto art. 9, comma 22, laddove non esclude i magistrati dall'applicazione del primo periodo del comma

21, alla luce della quale deve essere riconosciuto ai magistrati ordinari, il diritto al calcolo dell'adeguamento automatico del trattamento retributivo.

PROCEDURE DI GARA

Sentenza 11 aprile 2017, n. 292

Sull'illegittimo mutamento della compagine societaria da parte dell'impresa aggiudicataria nel corso della gara per l'affidamento di un appalto di servizi in assenza di una specifica comunicazione in tale senso alla stazione appaltante, così da precludere a quest'ultima il compimento delle verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti di moralità di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e sulla possibilità di attivare in tale ipotesi il potere di soccorso istruttorio; sull'applicabilità del soccorso istruttorio in caso di mancata presentazione da parte del concorrente di copia del capitolato speciale d'appalto sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione; sull'insussistenza di uno specifico onere motivazionale in merito alla valutazione di non rilevanza e/o gravità di un reato per il quale l'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 non prevede la sanzione dell'esclusione automatica dalla procedura di gara; sulla discrezionalità della valutazione compiuta dalla Commissione di gara in merito al contenuto delle offerte presentate e sulla sua sottrazione al sindacato di legittimità del giudice amministrativo; sull'onere motivazionale incombente sulla Stazione Appaltante in ipotesi di positiva conclusione del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; sull'insussistenza della causa di incompatibilità di un membro della Commissione giudicatrice ex art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163/2016, nei casi in cui gli incarichi amministrativi o tecnici svolti da quest'ultimo non siano riconducibili allo specifico contratto del cui affidamento si tratta, ma ad appalti diversi da esso.

Sentenza 2 maggio 2017, n. 339

Sulla mancata indicazione dei costi di sicurezza aziendali che, nelle gare bandite antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, non può determinare l'esclusione della procedura, ove non espressamente previsto dal bando, ma la sola attivazione del soccorso istruttorio (CDS, Ad. Plen. n. 19/2016), sulla legittimità della motivazione per *facta concludentia*, ossia mediante ammissione alla gara della ditta rappresentata dal condannato, della irrilevanza di condanna penale ai sensi dell'art. 444 c.p. ai fini dell'esclusione; sulla sufficienza del voto numerico ai fini della motivazione della valutazione delle offerte, sempre che siano stati sufficientemente specificati e predeterminati i relativi criteri di valutazione.

Sentenza 17 maggio 2017, n. 386

Sulla legittimità del provvedimento di esclusione da una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. d) d.lgs. n. 50/2016 in caso di mancata indicazione degli oneri per la sicurezza da parte di uno studio professionale; sulla eneludibilità dell'obbligo di indicazione degli oneri per la sicurezza già in sede di predisposizione dell'offerta economica e sulla correlata impossibilità di integrazione ex post mediante il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio; sulla legittimità dell'esclusione a causa della mancata indicazione degli oneri per la sicurezza anche in assenza di una specifica previsione nella *lex specialis* e nei moduli predisposti dalla stazione appaltante; sulla inidoneità delle prestazioni intellettuali ad escludere per loro stessa natura l'indicazione in sede di offerta economica degli oneri di sicurezza aziendale.

Sentenza 17 maggio 2017, n. 390

Ai sensi dell'art. 95 comma 10, del nuovo Codice degli appalti pubblici approvato con D.lgs. 50/2016

la mancata indicazione in sede di offerta dei costi aziendali concernenti la sicurezza sul lavoro determina irrimediabilmente l'esclusione dalla gara. Infatti, il citato art. 95 comma 10, ha previsto che "nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" così lasciando chiaramente intendere – in senso innovativo rispetto alla previgente disciplina contenuta negli artt. 87 c. 4, del D.lgs. 163/2006 (nonché nell'art. 26 c.6 del D.lgs.81/2008) – che l'obbligo dichiarativo in questione discenda direttamente dalla legge, senza che all'uopo possa nemmeno invocarsi l'eventuale silenzio della *lex specialis*, risultando essa eterointegrata dall'inequivocabile nuovo disposto normativo. Non risulta attivabile nemmeno il soccorso istruttorio oggi disciplinato dall'art. 83 comma 9, del D.lgs 50 del 2016, attenendo l'indicazione degli oneri di sicurezza aziendale direttamente all'offerta economica.

Ordinanza 31 maggio 2017, n. 428
Diversamente dalle Linee Guida, per la cui formazione è previsto un percorso procedimentalizzato e partecipato (vedi art. 213 comma 2 D.lgs. 50 del 2016) i comunicati del Presidente dell'ANAC in materia di contratti pubblici sono pareri atipici e privi di efficacia vincolante per la stazione appaltante e gli operatori economici. Infatti, per quanto a norma dell'art. 213 del D.Lgs. 50 del 2016 il novero dei poteri e compiti di vigilanza affidati all'ANAC sia invero penetrante ed esteso, a presidio della più ampia legalità nell'attività contrattuale delle stazioni appaltanti e della prevenzione della corruzione, non può ammettersi nel vigente quadro costituzionale, in tal delicato settore, un generale vincolante potere interpretativo con effetto *erga omnes* affidato ad organo monocratico di Autorità Amministrativa Indipendente, i cui comunicati ermeneutici – per quanto autorevoli – possono senz'altro essere disattesi.

Sentenza 16 giugno 2017, n. 456
Sulla suddivisione in lotti delle procedure di gara che può essere disposta soltanto nei casi in cui essa risulti maggiormente conveniente dal punto di vista economico rispetto all'affidamento unitario, ovvero vi siano ragioni che ne giustifichino tale divisione quantomeno dal punto di vista logistico e funzionale.

Sentenza 16 giugno 2017, n. 457
Sulle giustificazioni rese dall'offerente nell'ambito del giudizio di anomalia della propria offerta che, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, devono riguardare elementi che concernono l'offerta stessa, tra cui: l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; infine, l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti (motiva in fatto sulla correttezza del giudizio di anomalia effettuato dall'Ente).

Sentenza 9 agosto 2017, n. 545
Sulla legittimità dell'esclusione dalla gara per collegamento sostanziale quando da una serie di elementi univoci risulti che le offerte presentate siano riconducibili ad un unico centro di interesse, che causi o possa causare la vanificazione dei principi di par condicio, segretezza delle offerte e trasparenza della competizione.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Sentenza 26 gennaio 2017, n. 103

Ai sensi dell'art. 32, c.p.a. il giudice amministrativo qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali, potendo egli attribuire al rapporto giuridico dedotto in giudizio un *nomen iuris* diverso da quello indicato dalle parti, purchè non venga sostituita la domanda giudiziale modificandone i fatti o fondandosi su una realtà fattuale diversa da quella allegata in giudizio; sussistendone i presupposti, il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni e, secondo tesi tuttavia non pacifica, anche a prescindere da istanza di parte e quindi d'ufficio.

Sentenza 9 marzo 2017, n. 183
Sulla possibilità per il giudice di esaminare prioritariamente, tra ricorso principale e ricorsi incidentali, quello maggiormente decisivo per dirimere la lite, ossia il ricorso principale, ove infondato, determinando detta infondatezza l'inammissibilità per difetto di interesse dei ricorsi incidentali; sulla insussistenza dell'obbligo di indicare, in sede di offerta, l'ammontare complessivo degli oneri di sicurezza aziendale, ove desumibile dal complesso dell'offerta, in quanto omissione meramente formale.

Sentenza 28 marzo 2017, n. 232
Sulla legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riguardo a vertenze attinenti al personale della magistratura ordinaria.

Sentenza 5 aprile 2017, n. 264
L'atto amministrativo adottato in violazione di un'ordinanza cautelare del giudice amministrativo deve reputarsi annullabile e non nullo in quanto la nullità ex art. 21-septies, l. 7 agosto 1990, n. 241 presuppone un contrasto con sentenze formalmente passate in giudicato, e non semplicemente con decisioni cautelari prive di efficacia di cosa giudicata.

Sentenza 2 maggio 2017, n. 333
Sul termine per la riassunzione del giudizio a seguiti di morte del difensore che non può che decorrere dalla data in cui il ricorrente possa aver avuto conoscenza del decesso dell'avvocato della controparte e, quindi, il giorno in cui è stata depositata in atti la copia del certificato di morte di detto difensore, ovvero dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento giurisdizionale con il quale è stata dichiarata l'interruzione del giudizio stesso.

Sentenza 2 maggio 2017, n. 342
Sulla valutabilità ai sensi dell'art. 116 c.p.c. dell'omesso adempimento all'ordine di esibizione istruttoria.

Sentenza 1 settembre 2017, n. 558
Nel processo amministrativo la mancata ottemperanza, da parte della Pubblica amministrazione, alla richiesta rivoltagli dal giudice in sede istruttoria di fornire documentati chiarimenti, rileva come comportamento omissivo del tutto ingiustificato e tale, pertanto, da indurre a far applicazione del disposto dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 64 comma 4, c.p.a. che – in analogia a quanto previsto, relativamente ai giudizi civili, dell'art. 116 comma 2 c.p.c. – autorizza il giudice amministrativo a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti; ed invero la Pubblica amministrazione – sebbene abbia la più ampia facoltà di costituirsi in giudizio e di scegliere la propria strategia difensiva – ha anche un preciso dovere giuridico di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo, in quanto l'ordine istruttorio viene diretto alla Amministrazione pubblica non in qualità di parte processuale, bensì in quanto Autorità pubblica, che deve collaborare con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti.

Sentenza 5 dicembre 2017, n. 747
Anche a seguito dell'entrata in vigore del processo amministrativo telematico (PAT) resta ferma la perentorietà dei termini previsti dall'art. 73 cod. proc. amm., entro cui le parti possono articolare (con

documenti, memorie e repliche) le proprie deduzioni, in quanto espressione di un principio di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice come tale non derogabile nemmeno dalle parti.

PUBBLICA SICUREZZA E ARMI

Sentenza 23 gennaio 2017, n. 97
Sul pericolo di abuso delle armi che, non solo deve essere comprovato, ma richiede una adeguata valutazione sia del singolo episodio, sia della personalità del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità, non potendo la mera denuncia all'autorità giudiziaria considerarsi sufficiente a giustificare la revoca ovvero il diniego di porto d'armi.

Sentenza 17 ottobre 2017, n. 645
L'aver riportato una condanna per un reato di cui all'art. 43 comma 1, T.U.L.P.S., preclude in via automatica – senza alcun margine di discrezionalità ed indipendentemente dal tempo trascorso tra il reato contestato e le determinazioni eventualmente assunte al riguardo dall'Amministrazione – il rilascio di licenze in materia di armi; né sul punto possono assumere valenza non ostativa al rilascio l'intervenuta riabilitazione oppure il lungo lasso di tempo intercorso tra la condanna ed il provvedimenti di diniego o di revoca della licenza, non potendo tali circostanze rilevare quando la buona condotta abbia fatto seguito a reati ostativi, che abbiano comportato la condanna prevista dal cit. art. 43, comma 1.

STRANIERI

Sentenza 9 marzo 2017, n. 182
Sull'illegittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato sulla base dell'asserita insussistenza di un rapporto di lavoro ove la mancata regolarizzazione sia imputabile unicamente ad omissioni del datore di lavoro.

TELECOMUNICAZIONI

Sentenza 31 gennaio 2017, n. 114
Sul difetto di legittimazione attiva di una società radiotelevisiva che antecedentemente all'emanazione del provvedimento autorizzatorio impugnato ha conferito ad altra società il ramo di azienda relativo agli impianti di trasmissione e diffusione compromessi nella loro funzionalità dallo stesso.

Orientamenti giurisprudenziali 2018

ACCESSO DOCUMENTALE

Sentenza 25 luglio 2018, n. 471
La sottrazione documentale all'accesso, costituendo un'eccezione alle generali previsioni di cui all'art. 22 della l. n. 241 del 1990, non può che risultare di stretta interpretazione e limitata, dunque, alle puntuali ipotesi indicate dal Legislatore all'art. 24 della stessa legge di riferimento, ovvero nelle altre disposizioni, anche secondarie. In merito all'accesso ai documenti detenuti dalle amministrazioni che siano afferenti a un procedimento penale, non sussiste una preclusione automatica e assoluta

alla loro conoscibilità dato che l'esistenza di un'indagine penale non è di per sé causa ostativa all'accesso a documenti che siano confluiti nel fascicolo del procedimento penale o che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine. Qualora la denuncia sia presentata dalla P.A. nell'esercizio delle sue istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito applicativo dell'art. 329 c.p.p.; se, invece, la P.A. che trasmette all'Autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell'esercizio di tali funzioni, ma nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essa specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria che, come tali, sono sottoposti al segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. e, per conseguenza, sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24 della L. n. 241 del 1990.
Ne discende che, ai fini della valutazione dell'ammissibilità o meno dell'istanza ostativa, debbono distinguersi tre ipotesi:

a. quella in cui gli atti siano stati delegati dall'Autorità giudiziaria, nel qual caso l'ostensione non sarà possibile;
b. quella in cui gli atti coincidano con le notitiae criminis poste in essere dagli organi comunali nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuite specificamente dall'ordinamento, nel qual caso, parimenti l'ostensione non è possibile;
c. quella in cui, infine, ci si trovi dinanzi ad atti di indagine e di accertamento, se del caso tradottisi in denunce all'Autorità giudiziaria, non compiuti dagli organi comunali nell'esercizio di funzioni di P.G., bensì nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, nel qual caso non sussistono, per la giurisprudenza in esame, impedimenti ad ammettere l'accesso su tali atti.

ACI

Sentenza 7 luglio 2018, n. 290
Si diventa soci A.C.I. dalle ore 24 del giorno di presentazione della domanda e del pagamento della relativa quota. Chi aspira ad ottenere la qualità di socio A.C.I. deve presentare apposita domanda d è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale; la qualità di socio si acquista, a tutti gli effetti, dalle ore 24 del giorno di presentazione della domanda e del pagamento della relativa quota.

AMBIENTE

Sentenza 21 maggio 2018, n. 366
Occorre una preventiva valutazione tecnica sulle radici per disporre l'abbattimento di un cipresso ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità. Il Comune non può ordinare l'abbattimento di un cipresso ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità senza aver effettuato una preventiva, approfondita valutazione tecnica sull'apparato radicale dell'albero ad alto fusto.

APPALTI

Sentenza 9 aprile 2018, n. 205
La scelta della formula matematica per individuare l'offerta economica più vantaggiosa è insindacabile salvo che per manifesta irrazionalità. Nelle gare pubbliche la formula, da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica, può essere scelta discrezionalmente dalla Pubblica amministrazione nella definizione sia dei criteri, da utilizzare quale riferimento per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che delle formule matematiche da usare per l'attribuzione del punteggio; di conseguenza nei confronti di tali scelte, che sono tipica espressione di discrezionalità tecnico-

amministrativa, il sindacato giurisdizionale può intervenire solo nei casi in cui le stesse risultino abnormi, sviate o manifestamente illogiche.

Sentenza 21 maggio 2018, n. 362
Il termine di trenta giorni per impugnare l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 120 c. 5 c.p.a., decorre – a seguito dell'abrogazione dell'accesso informale – dalla ricezione da parte del concorrente della comunicazione di cui all'art. 76 D.lgs. 50/2016 essendo esigibile secondo l'ordinaria diligenza a carico di quest'ultimo l'esperimento delle azioni necessarie a reperire la documentazione di gara. Tale onere appare non in contrasto con la normativa comunitaria come interpretata dalla Corte di Giustizia UE (12 marzo 2015 causa C-583/13).

Sentenza 18 luglio 2018, n. 459
La circostanza che l'offerta si discosti dalle tabelle ministeriali o dai CCNL non è indice di anomalia dell'offerta. Un'offerta non può ritenersi anomala ed essere esclusa da una gara per il solo fatto che il costo del lavoro possa essere stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalla tabelle ministeriali o dai CCNL.

Sentenza 17 agosto 2018, n. 477
La verifica della anomalia dell'offerta va effettuata avendo a riferimento l'offerta nel suo insieme. Nelle gare pubbliche la verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzata ad accertare l'attendibilità e la serietà della stessa e l'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte; la relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione che, come tale, è insindacabile, in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato, renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta.

Sentenza 29 agosto 2018, n. 485
La valutazione delle offerte presentate in sede di gara pubblica è insindacabile dal giudice amministrativo. Nelle gare pubbliche la valutazione delle offerte, essendo espressione di un'ampia discrezionalità che attiene al merito dell'azione amministrativa, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salve le ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o di travisamento dei fatti.

Sentenza 31 agosto 2018, n. 488
Non assume rilevanza alcuna la pretesa uniformità dei punteggi assegnati dai commissari.
L'identità delle valutazioni rese dai commissari della commissione di gara non può ritenersi, di per sé (e in difetto di altri concordanti indizi), indice della illegittima inversione della sequenza prevista dalla normativa di gara per lo scrutinio sulla qualità dell'offerta tecnica.

Sentenza 31 agosto 2018, n. 489
L'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, innovando rispetto al regime di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, ha imposto l'obbligo per tutti gli operatori economici di indicare in sede di offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle foniiture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs n. 50 del 2016). Tale obbligo sussiste anche in ipotesi di silenzio del bando, da ritenersi sul punto etero integrato, con conseguente esclusione del concorrente silente, non potendosi ricorrere nemmeno

al soccorso istruttorio diversamente dal sistema previgente, trattandosi di indicazione costituente elemento essenziale dell'offerta.

Sentenza 31 dicembre 2018, n. 691
Il termine per proporre l'impugnazione, secondo il rito c.d. super speciale di cui all'art. 120 c. 2 bis c.p.a., dei provvedimenti di ammissione alla gara degli altri concorrenti decorre dalla pubblicazione sul sito web della stazione appaltante, a norma dell'art. 29 D.lgs. 50/2016, dell'elenco dei concorrenti ammessi, in assenza di una disposizione contenente un differimento del suddetto termine in relazione all'effettivo accesso alla documentazione di gara posta a base dell'ammissione.

ARMI E PUBBLICA SICUREZZA

Sentenza 2 marzo 2018, n. 145
Il detentore del porto d'armi deve essere persona affidabile ed esente da mende.
La misura diretta a vietare la detenzione delle armi e munizioni, di cui all'art. 39, t.u. 18 giugno 1931 n. 773, in considerazione della finalità della norma volta a prevenire fatti lesivi della pubblica sicurezza richiede che il detentore sia persona esente da mende ed al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, e nei confronti del quale esista la completa sicurezza circa il buon uso delle armi, non occorrendo pertanto, ai fini della applicazione della misura interdittiva che vi sia stato un oggettivo e accertato abuso delle stesse, essendo invero sufficiente l'esistenza di elementi indiziari sulla mera probabilità di un abuso dell'arma o su un'insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni.

AUTORIZZAZIONI

Sentenza 28 febbraio 2018, n. 134
Revoca automatica della patente per incidente stradale, con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) – Ove per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), la patente di guida è sempre revocata; in tale evenienza, l'automaticità della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente è quindi conseguenza di una scelta legislativa escludente a priori qualsivoglia discrezionalità amministrativa nell'esercizio del relativo potere prefettizio nei confronti del soggetto ricadente nelle condizioni stabilite dalla norma; ne consegue anche il radicamento della controversia nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, avendo la Pubblica amministrazione irrogato la pena della revoca della patente unicamente come sanzione accessoria automatica, al verificarsi del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186 C.d.S..

CONCORSI ED ESAMI

Sentenza 3 maggio 2018, n. 267
La prova pratica di un concorso può consistere anche in operazioni intellettuali che dimostrino il possesso di specifiche competenze e dell'attitudine alla loro applicazione. In sede di pubblico concorso la prova pratica è tale non solo quando consista nell'espletamento di operazioni materiali, ma anche quando si esplichi attraverso operazioni intellettuali, il cui contenuto non si identifichi in un'astratta e teorica trattazione di una questione, ma nella dimostrazione del possesso di specifiche competenze e dell'attitudine alla loro applicazione.

CONTENZIOSO ELETTORALE

Sentenza 22 maggio 2018, n. 371

In materia elettorale in sede di presentazione delle liste il soccorso istruttorio prestato dall'Ufficio elettorale è ammissibile in tutti i casi in cui l'irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell'amministrazione, errore scusabile e comunque se la regolarizzazione non comporta indagini istruttorie e approfondimenti incompatibili con i tempi del procedimento elettorale e con il rispetto del termine massimo di presentazione delle candidature, pena la violazione della par condicio e dell'interesse pubblico alla necessaria concentrazione e celerità delle varie fasi di cui si compone il procedimento elettorale.

Sentenza 5 novembre 2018, n. 578

Il provvedimento comunale recante la revoca di nomina o convalida dell'elezione a consigliere comunale si configura come un atto vincolato a fronte dell'espressa previsione legislativa art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 235 del 2012, che sancisce la nullità dell'elezione di coloro che si trovano nelle condizioni indicate dal comma 1 dello stesso articolo, prevedendo, inoltre, che "l'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse".

EDILIZIA ED URBANISTICA

Sentenza 9 aprile 2018, n. 198

Nel caso di opere edilizie abusive il proprietario dell'area deve, fino a prova contraria, ritenersi corresponsabile di abusi. Per provare la propria estraneità nella commissione dell'abuso edilizio, questi non può limitarsi ad affermare di essere estraneo alla commissione dell'abuso, ma deve addurre qualche elemento probatorio idoneo a dimostrare l'assunto. L'impugnativa del provvedimento di acquisizione gratuita di opera abusiva, non preceduta dalla tempestiva impugnazione dell'ordinanza di demolizione relativa ad opere abusive, comporta che non possano essere denunciati eventuali vizi di tale atto presupposto in sede di gravame avverso l'atto applicativo che lo richiami. In caso di mancata impugnazione dell'ordine di demolizione, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale della costruzione abusiva e dell'area di sedime, a meno che non si facciano valere vizi propri della misura acquisitiva.

Sentenza 25 luglio 2018, n. 469

Ai fini della necessità o meno del permesso di costruire relativamente a lavori di sbancamento del terreno, occorre distinguere tra gli scavi finalizzati ad utilizzo edilizio e le consimili attività non connesse all'edificazione; soltanto nella prima ipotesi essi sono da ritenersi compresi nell'intervento complessivo e non richiedono uno specifico titolo autorizzativo, mentre i lavori di sbancamento in assenza di opere in muratura necessitano del permesso di costruire ove modifichino in modo durevole l'ambiente circostante. L'esecuzione di movimenti terra, finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli, richiede il titolo abilitativo, allorquando – anche in assenza di finalità edificatorie – la notevole entità dell'intervento sul territorio sia tale da connotarlo come di rilevanza urbanistica.

Sentenza 6 settembre 2018, n. 490

La realizzazione di un volume interrato determina inevitabilmente una rilevante alterazione dello stato dei luoghi sia sotto il profilo paesaggistico che sul piano urbanistico-edilizio, salvo che, per le sue caratteristiche non possa essere qualificato come un mero volume tecnico.

Ordinanza 8 ottobre 2018, n. 521
In relazione agli artt. 3, 42, 97 e 117, commi 2, lett.l) e 3, Cost., è rilevante e non manifestamente infondata e pertanto va rimessa alla Corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 2, L.R. Umbria 21 gennaio 2015, n. 1, nella parte in cui prevede che "Nelle zone agricole è esclusa ogni forma di recinzione dei terreni o interruzione di strade di uso pubblico se non espressamente previste dalla legislazione di settore o recinzioni da installare per motivi di sicurezza perché strettamente necessarie a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche".

GIURISDIZIONE

Sentenza 2 gennaio 2018, n. 3
Ai sensi dell'art. 63 comma 4, D.lgs.30 marzo 2001, n. 165, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la mancata nomina a Direttore Generale del servizio sanitario regionale nel caso in cui la procedura prevedeva la formazione di un elenco di candidati idonei per verificarne il possesso dei requisiti oggettivi e di esperienza professionale richiesti, senza un confronto comparativo fra i candidati e preordinata all'affidamento di un incarico di natura privatistica, invece sussumibile tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi.

Sentenza 10 aprile 2018, n. 221
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. I), cod. proc. Amm., le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, tra i quali vanno annoverati i professori e i ricercatori universitari, ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.

Sentenza 11 maggio 2018, n. 304
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca di agevolazioni per inadempienze o irregolarità commesse dal beneficiario.

Sentenza 5 novembre 2018, n. 578
Giurisdizione in tema di incandidabilità. Rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario e non in quella del Giudice amministrativo, una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione del Consiglio comunale con la quale, in forza di comunicazione prefettizia, è stata disposta la revoca della convalida dell'elezione a Consigliere Comunale, ex art. 10, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, che sia motivata con riferimento ad una comunicazione prefettizia segnalante che l'amministratore interessato "risulta condannato, con sentenza definitiva, comportante una causa di incandidabilità prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. legge Severino) e, quindi, la nullità dell'elezione del consigliere stesso".
Infatti, in materia di contenzioso elettorale amministrativo, spettano al giudice amministrativo le controversie in tema di tutela di posizioni d'interesse legittimo. Sono, invece, devolute al giudice ordinario le controversie concernenti l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato passivo; né la giurisdizione del giudice ordinario incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento perché, anche in tale ipotesi, la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo.

Sentenza 10 dicembre 2018, n. 674
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento con il quale la Regione, a seguito di esperimento di procedura selettiva riservata a soggetti che hanno già un rapporto di impiego con l'Amministrazione, ha disposto il conferimento, in favore di un proprio dipendente, dell'incarico di posizione organizzativa non dirigenziale; in tal caso, infatti, l'atto di conferimento dell'incarico configura una determinazione unilaterale assunta dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

INDUSTRIA E COMMERCIO

Sentenza 19 giugno 2018, n. 385
L'interesse commerciale del rivenditore di generi di monopolio recede a fronte di quello dell'amministrazione alla massimizzazione del gettito erariale. L'interesse commerciale dell'esercente soggiace a quello pubblico di carattere fiscale connesso alla vendita di generi di monopolio con la conseguenza che nessuna pretesa in termini di redditività può essere vantata dal privato che si veda ridotto il ricavato della propria rivendita di generi di monopolio a seguito del trasferimento di altra rivendita, dovendo ritenersi prevalente l'interesse dell'amministrazione alla massimizzazione del gettito erariale.

ISTRUZIONE PUBBLICA ED UNIVERSITÀ

Sentenza 8 agosto 2018, n. 474
Competenza del Consiglio di classe a decidere se l'alunno può essere ammesso alla classe superiore. Spetta al Consiglio di classe decidere se l'alunno che abbia riportato insufficienze in una o due materie che il Consiglio stesso ritenga recuperabili possa ammettersi alla classe superiore, formulando apposita motivazione a tale riguardo.

LAVORO

Sentenza 5 giugno 2018, n. 379
Individuazione dei caratteri del lavoro notturno. L'art. 1 comma 2 lett. e), d.lg. n. 66 del 2003 definisce alternativamente, e non cumulativamente, lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale e qualsiasi lavoratore che svolga, durante il periodo notturno, almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro; in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in casi di lavoro a tempo parziale.

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Sentenza 5 novembre 2018, n. 572
Gli atti adottati dai sindaci dei Comuni colpiti da aventi sismici, volti all'individuazione ed occupazione in uso in via temporanea d'urgenza di terreni per l'installazione delle strutture abitative d'emergenza (S.A.E.), sono disciplinati da una normativa emergenziale che delinea un quadro estremamente

frastagliato ed eterogeneo. Il potere esercitato dal Sindaco rientra tra quelle ipotesi aventi natura eccezionale e finalizzate alla cura degli interessi generali non altrimenti tutelabili, giustificate da ragioni di urgenza in presenza di situazioni inaspettate, improvvise e imprevedibili, intese come impossibilità di utilizzare i rimedi ordinari previsti dall'ordinamento; il sindacato giurisdizionale sulle modalità di esercizio di tale potere, per il suo ampio contenuto discrezionale, è limitato ai soli casi di manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, con la precisazione che l'esercizio di tale potere deve arrecare il minor danno possibile al privato.
Pertanto, è suscettibile di annullamento il provvedimento che violi il criterio della necessaria proporzionalità tra il sacrificio imposto al privato e le esigenze di pubblico interesse e, nel caso di specie, l'effettivo fabbisogno abitativo al quale far fronte.

OTTEMPERANZA

Sentenza 23 aprile 2018, n. 245
Il giudizio d'ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l'attuazione. Nel processo amministrativo il giudizio d'ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l'attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso; l'ottemperanza è in effetti esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l'esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Sentenza 9 aprile 2018, n. 197
Una volta che mediante il criterio c.d. qualitativo delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza di servizi (art. 14 c. 6 bis legge 241/90) il dissenso espresso dalle amministrazioni contrarie possa dirsi superato, il procedimento deve dirsi una volta per tutte concluso, fatto salvo il rimedio per le amministrazioni dissenzienti consistente nell'impugnazione dell'atto conclusivo della conferenza ovvero nella richiesta all'autorità proponente di riconvocazione della conferenza ai fini dell'eventuale esercizio del potere di ritiro (C.G.A.S. 3 settembre 2015 n. 581) anche in base all'innovativa previsione di cui all'art. 14 quater c. 2, L. 241/90 introdotta dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 attuativo della legge "Madia".

Sentenza 22 ottobre 2018, n. 562
In materia di partecipazione al procedimento amministrativo, la comunicazione di avvio del procedimento non può ridursi a mero rituale formalistico con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la mancata o incompleta comunicazione e la conseguente lesione della propria pretesa partecipativa, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Sentenza 16 agosto 2018, n. 476
Nel processo amministrativo si configura la violazione del giudicato qualora il nuovo atto emanato dall'Amministrazione contrasti con la sentenza recante un obbligo puntuale, tale che la sua esecuzione deve concretarsi nell'adozione di un atto il cui contenuto sia integralmente desumibile dalla sentenza stessa, ovvero quando il nuovo provvedimento riproduca i medesimi vizi già censurati

all'origine. Si avrà, invece, elusione del giudicato laddove l'Amministrazione cerchi di realizzare il medesimo risultato con un'azione connotata da un manifesto sviamento di potere, e cioè con l'esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa ma in palese carenza dei presupposti che la giustificano al fine di pervenire surrettizialmente al medesimo esito già ritenuto illegittimo.

Sentenza 6 settembre 2018, n. 492
La legittimazione a ricorrere del sindacato avverso atti concernenti singoli iscritti sussiste solo se ed in quanto i provvedimenti concretizzino anche una lesione dell'interesse collettivo statutariamente tutelato, risolvendosi altrimenti l'azione in una non consentita sostituzione processuale.

Sentenza 27 settembre 2018, n. 507
E' inammissibile, per violazione dell'art. 35 comma 1, lett. b), c.p.a., il ricorso i cui motivi siano stati dedotti in modo apodittico e generico.

SANITÀ E FARMACIE

Sentenza 1 febbraio 2018, n. 78
L'art. 1, co. 157, l. 124/2017, di riforma dell'ordinamento farmaceutico, nel confermare la titolarità di farmacie private in capo a società di capitali, impone comunque l'oggetto esclusivo della gestione della farmacia, confermando l'assunto per cui l'esercizio dell'attività farmaceutica è incompatibile con altre attività e in primis con quella sanitaria. Né tale incompatibilità appare restrittiva della concorrenza nella sua dimensione comunitaria, risultando sorretta dall'obiettivo di tutela della sanità pubblica, la quale certamente figura tra i "motivi imperativi di interesse generale" idonei a giustificare restrizioni alle libertà garantite dal Trattato UE.

Sentenza 16 luglio 2018, n. 453
L'art. 16, l. 11 gennaio 2018, n. 3 – nel dare l'interpretazione del D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 nel senso che il punteggio massimo di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del regolamento di cui al D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 (servizio prestato presso le farmacie rurali), è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'art. 9, l. 8 marzo 1968, n. 221 – non viola i limiti costituzionali in tema di efficacia retroattiva delle norme non penali, si da ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 24, 113, 117 c. 1 in relazione all'art. 6 CEDU.

STATO CIVILE

Sentenza 3 gennaio 2018, n. 16
La domanda di mutamento del cognome, oltre che per le cause tassative indicate dalla legge (art. 89, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, come sostituito dal D.P.R. 13 marzo 2012 n. 54, secondo cui il mutamento del nome può essere giustificato "perché ridicolo o vergognoso o perché rileva l'origine naturale", può essere motivata anche da intenti soggettivi ed atipici, purchè meritevoli di tutela e non contrastanti con il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale e non può essere respinta per il solo fatto che non vi sia un rapporto di parentela o similare tra l'interessato alla modificazione del cognome ed il suo titolare.

Orientamenti giurisprudenziali 2019

AMBIENTE

Sentenza 20 febbraio 2019, n. 79
Il rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.), in assenza di qualsivoglia documento, studio o parere scientifico che dimostri la pericolosità ambientale dell'impianto autorizzato, non viola il principio di precauzione, il quale presuppone l'esistenza di un rischio specifico all'esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura.

Sentenza 26 marzo 2019, n. 154
Il proprietario dell'area sulla quale siano stati scaricati illecitamente da terzi rifiuti non è tenuto - ai sensi dell'art. 17, d.lg. n. 22 del 1997 - alla bonifica (e quindi neppure alle operazioni preliminari preordinate alla bonifica stessa), a meno che non sia risultato (a seguito di accertamento puntuale da condursi in sede istruttoria) che egli abbia concorso per dolo o colpa con il proprio comportamento alla causazione dell'illecito.

Sentenza 5 giugno 2019, n. 311
Il diniego di autorizzazione paesaggistica non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le ragioni del rigetto dell'istanza ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo; non è sufficiente, quindi, la motivazione del diniego fondata su una generica incompatibilità, non potendo l'Amministrazione limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate.

ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Sentenza 26 febbraio 2019, n. 100
Procedimento di accertamento di giacimento di cava attiva art. 2 del r.r. n. 3 del 2005. Sulla distinzione tra "interventi di completamento" di cui alla lett. l) del citato art. 2, comma 1, del r.r. n. 3 del 2005 -attinenti alla prosecuzione di un'attività di cava in esercizio con aumento della superficie in aree limitrofe, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area di cava rispetto a quanto previsto dal progetto assentito - ed "interventi di ampliamento" definiti dalla lett. k) dello stesso articolo come la "prosecuzione di un'attività di cava in esercizio con aumento della superficie in aree limitrofe, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area di cava rispetto a quanto previsto dal progetto assentito".

CONTENZIOSO ELETTORALE

Sentenza 30 settembre 2019, n. 497
L'osservanza dell'onere di specificità del motivo non assorbe l'onere della prova, posto che anche una denuncia estremamente circostanziata dell'irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale, deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del ricorrente; un motivo an-

che strutturato in termini specifici può rendere inammissibile il ricorso allorché questo presenti caratteri tali da doversi qualificare come esplorativo.

EDILIZIA

Sentenza 10 gennaio 2019, n. 16

E' inammissibile un ricorso giurisdizionale proposto dal confinante con l'area ove è stato realizzato un abuso edilizio, tendente ad ottenere una sentenza che dichiari l'obbligo del Comune di acquisire al patrimonio comunale un manufatto abusivo, ovvero che accerti l'avvenuta acquisizione al patrimonio dell'Ente locale del medesimo manufatto; non può, infatti, considerarsi meritevole di tutela giurisdizionale una posizione di "vicinitas" che non si limita a sollecitare l'esercizio dei poteri di repressione dell'abuso edilizio, ma che si estende sino a pretendere di poter indicare all'Amministrazione la tipologia di sanzione da adottare, con particolare preferenza ove possibile per la demolizione acquisitiva ai sensi dell'art. 7, L. 28 febbraio 1985 n. 47.

Sentenza 9 aprile 2019, n. 191

L'onere della prova circa la data di ultimazione dell'abuso edilizio incombe su chi lo ha commesso, secondo il principio generale previsto dall'art. 2697 c.c. ribadito dall'art. 64 comma 1, c.p.a.; infatti, spetta al ricorrente fornire la prova in relazione alle circostanze che rientrano nella sua piena disponibilità.

Sentenza 26 luglio 2019, n. 401

La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'articolo 36, d.P.R. n. 380 del 2001, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di demolizione, produce l'effetto di rendere inefficace il pregresso provvedimento di demolizione, in quanto il necessario riesame dell'abusività o meno dell'opera in seguito alla menzionata richiesta obbliga l'Amministrazione ad una nuova valutazione della situazione di abusività che impatta sulla precedente ordinanza di demolizione (emanata, appunto, sul presupposto dell'illegittimità dell'opera), rendendola inefficace; pertanto, anche nel caso in cui l'accertamento ex art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001 si concludesse negativamente, la P.A. sarà comunque tenuta ad emanare una nuova ordinanza di demolizione, con l'assegnazione di un nuovo termine per adempiere; da ciò consegue che l'interesse a ricorrere del privato proprietario viene traslato, innanzitutto, sugli eventuali provvedimenti di rigetto della domanda di sanatoria e, successivamente, sulla nuova ordinanza di demolizione adottata dall'amministrazione in conseguenza al rigetto dell'istanza ex art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001.

Sentenza 19 agosto 2019, n. 479

La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'articolo 36, d.P.R. n. 380 del 2001, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di demolizione, produce l'effetto di rendere inefficace il pregresso provvedimento di demolizione, in quanto il necessario riesame dell'abusività o meno dell'opera in seguito alla menzionata richiesta obbliga l'Amministrazione ad una nuova valutazione della situazione di abusività che impatta sulla precedente ordinanza di demolizione (emanata, appunto, sul presupposto dell'illegittimità dell'opera), rendendola inefficace.

FARMACIE

Sentenza 26 aprile 2019, n. 209

In caso di trasferimento di un esercizio farmaceutico all'interno della sede di pertinenza, il titolare non è libero di scegliere l'ubicazione dell'esercizio all'interno della zona, potendo l'Autorità sanitaria, in applicazione dell' art. 13, d.P.R. n. 1275 del 1971 , contrapporre valutazioni riferite allo scopo di

ottimizzare la funzionalità del servizio in rapporto alle esigenze degli abitanti della zona dovendosi rispettare i parametri di un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi e di accessibilità al servizio, in modo da non lasciare sfornite porzioni del territorio, anche se scarsamente abitate.

Sentenza 29 luglio 2019, n. 409
La finalità prevista dall'art. 11, d.l. n. 1 del 2012 di garantire l'accessibilità degli utenti al servizio distributivo dei farmaci non può significare che occorra procedere all'allocazione delle nuove sedi di farmacia in zone disabitate o del tutto sprovviste (di farmacie), né può significare che deve essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo, invece, fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l'eventualità che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul bacino d'utenza di una o più sedi preesistenti; la riforma, in altri termini, vuole realizzare l'obiettivo di assicurare un'equa distribuzione sul territorio e, solo in via aggiuntiva, introduce il criterio che occorre tener altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

GARE PUBBLICHE

Sentenza 8 aprile 2019, n. 190 (confermata CdS sez. III 07545/2019)
- Limiti del soccorso istruttorio. - La trasmissione della documentazione di gara su di un supporto informatico vuoto configura una irregolarità essenziale non sanabile ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016. In tal caso, infatti, non è possibile né l'individuazione del contenuto dell'atto né l'individuazione del soggetto responsabile dello stesso, non essendo possibile – neanche facendo riferimento ai dati del mittente presenti sulla busta – ricollegare in modo certo ad un determinato soggetto che rappresenti la società la volontà di quest'ultima di prendere parte alla procedura di gara di cui si discute.

Sentenza 7 agosto 2019, n. 475
Anche se è vero che alla centrale di committenza (la quale dall'art. 3 del d.lgs. 50 del 2016, è definita come "un amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie"), in quanto tale spetta la legittimazione passiva, dal momento che quest'ultima procede per proprio conto alla stipula delle convenzioni quadro, ciò non può valere nei casi in cui la centrale di committenza, istituita ai sensi dell'art. 33 c. 3-bis d.lgs. 163/2006, si sia limitata ad attività ausiliarie prodromiche all'adozione di atti con rilevanza esterna effettuata dal Comune, al quale unicamente spetta la qualifica di stazione appaltante ed amministrazione resistente ai sensi dell'art. 27 c.p.a. ovvero quale amministrazione che ha emanato l'atto della cui impugnativa si tratta.Nel caso in cui sia stata disposta una verifica dell'anomalia delle offerte facoltativa di congruità di cui al di cui all'art. 97 c. 6 del d.lgs. 50/2016, senza dunque alcuna soglia presunta di anomalia, si tratta di verifica del tutto opzionale a meno che non sussistano "elementi specifici" che facciano dubitare dell'affidabilità dell'offerta e connotata da ampia discrezionalità tecnica così come d'altronde la stessa verifica di anomalia.

Sentenza 3 ottobre 2019, n. 502
Nelle gare pubbliche anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, come nel caso di ricadute positive che possono discendere per l'impresa in termini di qualificazione, pubblicità, curriculum, dall'essersi aggiudicata e dall'avere poi portato a termine un prestigioso appalto.

Sentenza 21 ottobre 2019, n. 518
E' illegittima l'ammissione in gara di una impresa che ha omesso di dichiarare, sia in sede di prequalifica che di offerta, la risoluzione in danno dal contratto d'appalto, la quale costituisce fatto idoneo

a concretare un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. f) d.lgs. 163/2006, a nulla rilevando che la risoluzione sia stata "sub iudice" al momento della partecipazione alla gara. Va escluso dalla gara il concorrente che ha omesso di dichiarare ai sensi dell'art. 38 c. 1, lett. f) d.lgs. 163/2006 (di recepimento dell'art. 45 comma 2 lett. d) direttiva 2004/18) pregresse situazioni insorte nei rapporti con altre amministrazioni, venendo in tal caso in questione non già il venir meno del rapporto fiduciario tra stazione appaltante e concorrente ma la situazione oggettiva di attestata inaffidabilità professionale del concorrente. La stazione appaltante può ritenere la sussistenza dei gravi errori professionali nell'attività pregressa esercitata dall'impresa, anche in mancanza di un accertamento definitivo dei precedenti rapporti da parte di altra amministrazione, purché il relativo provvedimento sia sorretto da adeguata motivazione ed indichi puntualmente le circostanze di fatto che supportano la valutazione espressa.

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Sentenza 25 giugno 2019, n. 377
Nel processo amministrativo, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la comminatoria delle penalità di mora di cui all'art. 114 comma 4 lett. e), c.p.a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria nonché di corresponsione di indennizzo a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo di cui alla cd. l. Pinto n. 89 del 2001.

Sentenza 2 agosto 2019, n. 470
In caso di insufficienza della provvista sul pertinente capitolo di bilancio, il Commissario ad acta può prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione.

Sentenza 2 agosto 2019, n. 472
Il giudizio d'ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l'attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso.

GIURISDIZIONE

Sentenza 7 gennaio 2019, n. 14
Riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nelle controversie in materia di contratti pubblici**.** Nelle procedure connotate da concorsualità aventi ad oggetto la conclusione di contratti da parte della p.a. spetta al giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti ed atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto, mentre nella successiva fase contrattuale riguardante l'esecuzione del rapporto la giurisdizione è attribuita al giudice ordinario.

Sentenza 28 febbraio 2019, n. 115
Il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992, art. 15 comma 3, non ha carattere concorsuale, essendo demandato ad apposita commissione solo il compito di predisporre un elenco di candidati idonei da sottoporre al direttore generale, il cui atto di conferimento ha natura negoziale di diritto privato che si fonda su una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale. Sussiste pertanto sul relativo contenzioso la giurisdizione del giudice ordinario.

Sentenza 1 marzo 2019, n. 125
Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva, in materia di pubblici servizi, allorché l'amministrazione rifiuti la prestazione sanitaria richiesta dal privato mediante l'esercizio di un potere autoritativo e all'esito di un procedimento iniziatosi ad istanza di parte: e ciò, in quanto la situazione del privato che "dialoga" col potere e vi si contrappone assume la configurazione dell'interesse legittimo, tutelabile avanti al giudice amministrativo. In tema di autorizzazione alle cure mediche all'estero l'Amministrazione ha l'onere di indicare le strutture del SSN capaci di erogare in modo adeguato la medesima prestazione richiesta, a pena di illegittimità del diniego.

Sentenza 24 aprile 2019, n. 204
Sul riparto di giurisdizione nelle controversie in materia di contributi in ragione della posizione giuridica soggettiva lesa. Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che: sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa *l'an*, il *quid*, il *quomodo* dell'erogazione; qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo; viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.

Sentenza 13 giugno 2019, n. 324
In materia di sovvenzioni da parte della Pubblica amministrazione, la posizione del privato, nella fase successiva all'attribuzione del beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che insorga controversia circa la conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla Pubblica Amministrazione con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, ecc.), emanati in funzione dell'attuazione del fine che si è voluto agevolare; in tal caso, invero, non si tratta di effettuare una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come quando si deve decidere se concedere o non il finanziamento), ma di valutare l'osservanza degli obblighi presi o imposti contestualmente all'erogazione; ne deriva che, qualora si controverta sulla legittimità della revoca del contributo concesso, o della decadenza dal medesimo, o della ripetizione degli importi già erogati, in ogni caso per motivi attinenti all'inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Sentenza 24 giugno 2019, n. 367
Rientra nella giurisdizione del G.A. e non in quella del G.O. una controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla lesione dell'affidamento ingenerato da un provvedimento amministrativo favorevole, nel caso in cui la questione della quale si discute rientri nelle materie di giurisdizione esclusiva del G.A. e, in particolare, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. f) c.

p. a. in materia urbanistico - edilizia. Il provvedimento favorevole illegittimo poi annullato giudizialmente (o in autotutela) appare comunque espressione del potere autoritativo, si che la lesione che esso arreca deve essere ricondotta, almeno nelle materie di giurisdizione esclusiva, alla cognizione del g.a., il quale ha già conosciuto della legittimità del provvedimento sul ricorso azionato dai terzi controinteressati. Anche in questo caso si è di fronte a comportamento c.d. "amministrativo" ovvero riconducibile all'esercizio di un potere autoritativo, quale requisito indefettibile per affermare la giurisdizione esclusiva del g.a.

Sentenza 16 luglio 2019, n. 388
Sul difetto di giurisdizione in merito alla revoca del contributo per mancato rispetto degli obblighi in capo al beneficiario. In materia di sovvenzioni da parte della P.A.., la posizione del privato, nella fase successiva all'attribuzione del beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che insorga controversia circa la conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dall'Amministrazione con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, ecc.), emanati in funzione dell'attuazione del fine che si è voluto agevolare; in tal caso, invero, non si tratta di effettuare una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come quando si deve decidere se concedere o non il finanziamento), ma di valutare l'osservanza degli obblighi presi o imposti contestualmente all'erogazione; ne deriva che, qualora si controverta sulla legittimità della revoca del contributo concesso, o della decadenza dal medesimo, o della ripetizione degli importi già erogati, in ogni caso per motivi attinenti all'inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Sentenza 13 agosto 2019, n. 476
Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase che è strumentale all'assegnazione medesima ed è caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, nella quale la P.A. non esercita alcun potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione; in tale ultimo ambito va sicuramente ricondotta la controversia avente ad oggetto il diritto alla successione nell'assegnazione del terzo familiare al subentro, i cui presupposti derivano direttamente dalla previsione della legge regionale riguardo ai quali manca qualsiasi valutazione discrezionale della pubblica amministrazione.

Sentenza 21 novembre 2019, n. 593
I contratti attivi sono soggetti al rispetto delle regole minimali dell'evidenza pubblica e pertanto le relative controversie ricadono nella giurisdizione amministrativa, come in tutti casi in cui esiste un intreccio tra diritti provati e pubblici poteri, in assenza del quale le controversie sono soggette alla giurisdizione del giudice ordinario.

LEGGE PINTO

Sentenza 13 luglio 2019, n. 381
Nell'ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria nonché di corresponsione di indennizzo a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo di cui alla l. n. 89 del

2001 "Pinto"; ferma restando tale ammissibilità, la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non ai fini di un'astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nonché al momento dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo.

Sentenza 15 luglio 2019, n. 382
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 89 del 2001, il Ministero dell'economia non è competente per i ritardi dei procedimenti innanzi ai giudici ordinari e di quelli militari, mentre lo è per tutti gli altri casi.

PORTO D'ARMI

Sentenza 8 marzo 2019, n. 138
Valutazione del possesso dei requisiti per rilascio della licenza di porto d'armi. - Secondo un orientamento consolidato il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, piuttosto, un'eccezione al normale divieto di portare armi (sancito dall'art. 699, cod. pen., e dall'art. 4, comma 1, l. n. 110 del 1975); tale eccezione può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse (necessariamente anche con l'impiego di un'estrema prudenza), in modo tale da evitare qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche, e prima di tutto, l'intera restante massa dei consociati (che si è adeguata alla regola generale e che, quindi, è priva di armi) sull'assenza di pregiudizi di ogni genere quanto alla loro incolumità.

Sentenza 19 aprile 2019, n. 201
Nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica; pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione sono frutto di una scelta e di una valutazione ampiamente discrezionale, in quanto tale giudizio coinvolge aspetti centrali circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, in relazione ai quali l'Amministrazione può valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse.

Sentenza 16 ottobre 2019, n. 517
Per poter essere autorizzati alla detenzione di armi non basta non aver riportato sentenze penali di condanna, occorrendo, altresì, essere persona di condotta irreprensibile ed esente da vicende anche remote e vivere in modo trasparente e corretto in famiglia e nei rapporti civili con gli altri consociati.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – IN GENERALE

Sentenza 5 febbraio 2019, n. 49
Distinzione tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio. Al fine di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se

l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. Nello specifico non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco, e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può condurre a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Si è in presenza di un atto meramente confermativo laddove la P.A. si sia limitata a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, astenendosi dal compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione.

Sentenza 20 febbraio 2019, n. 79
Il dissenso espresso da una amministrazione in sede di conferenza di servizi ex art. 14 quater, l. n. 241 del 1990, deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'art. 97 Cost., non potendo limitarsi ad una mera sterile opposizione al progetto in esame, ma dovendo essere « costruttivo »; in altri termini, esso deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – PARTECIPAZIONE

Sentenza 24 giugno 2019, n. 371
Sulla partecipazione procedimentale ed in particolare sulle osservazioni presentate dal privato. Benché l'Amministrazione sia tenuta a considerare i dati e le argomentazioni offerte dal cittadino, ciò non comporta un obbligo per la P.A. di puntuale motivazione o confutazione delle singole controdeduzioni presentate a seguito del preavviso di rigetto dell'istanza, potendo le ragioni ostative all'accoglimento delle medesime evincersi dalla motivazione del provvedimento di diniego emanato a conclusione del procedimento.

Sentenza 19 luglio 2019, n. 389
Sulle garanzie procedimentali. Le garanzie procedimentali (artt. 7 e ss. l. n. 241 del 1990) sono poste a tutela di concreti interessi e non devono risolversi in inutili aggravi procedimentali. Poiché l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento non va inteso in senso formalistico, ma risponde all'esigenza di provocare l'apporto collaborativo da parte dell'interessato, esso viene meno qualora nessuna effettiva influenza avrebbe potuto avere la partecipazione del privato rispetto alla concreta portata del provvedimento finale, come prevede l'art. 21 octies, comma 2, della stessa l. n. 241 del 1990, che reca una norma processuale applicabile anche ai procedimenti in corso o già definiti alla data di entrata in vigore della legge medesima.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Sentenza 7 gennaio 2019, n. 7
L'istanza per la rettifica di errore materiale deve essere notificata alla controparte (nel domicilio eletto) prima del deposito, a pena di inammissibilità, salva la facoltà di riproporla, atteso che la necessità della notifica è evincibile dal disposto dell'art. 86 c.p.a. che, nel prevedere che sull'istanza di correzione di errore materiale, nell'ipotesi in cui non vi sia consenso di entrambe le parti,

si provveda con ordinanza in camera di consiglio, presuppone la previa instaurazione del contraddittorio.

Sentenza 13 marzo 2019, n. 145
Qualora sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto consequenziale, ove non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare un'autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione.

Sentenza 9 aprile 2019, n. 192
Condizioni dell'azione - In base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24, comma 1, Cost. («tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi») e dall'art. 100 c.p.c. («per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse»), l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale; in mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile.

PUBBLICA SICUREZZA

Sentenza 2 settembre 2019, n. 486
Il provvedimento di ammonimento adottato ai sensi del d.l. n. 11 del 2009, convertito in l. n. 38 del 2009, è legittimamene adottato dal Questore, nell'ambito di un potere valutativo ampiamente discrezionale, in presenza di un quadro indiziario che rende verosimile l'esistenza di atti persecutori e non richiede l'acquisizione di prove tali da essere esibite in un giudizio penale, dovendo l'Autorità di pubblica sicurezza solo apprezzare discrezionalmente la fondatezza dell'istanza, raggiungendo una ragionevole certezza sulla plausibilità e verosimiglianza delle vicende ivi esposte.

SANITÀ

Sentenza 29 marzo 2019 n. 164
L'accordo con cui la Regione Umbria ha affidato all'Azienda Ospedaliera di Perugia la produzione e fornitura dei radiofarmaci per il funzionamento delle PET per garantire il fabbisogno di tutte le aziende sanitarie regionali, mediante la corresponsione di un mero rimborso del costo di produzione, fuoriesce dall'ambito oggettivo di applicazione della disciplina comunitaria ed interna in tema di appalti pubblici, quale accordo di cooperazione (o parternariato pubblico-privato) oggi delineato dall'art. 5 c. 6, del vigente D.lgs. 50/2016.

Sentenza 17 giugno 2019, n. 331
Se è pacifico come ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 2, vada esclusa l'obbligatorietà a stipulare accordi contrattuali con tutti i soggetti accreditati, deve essere al contempo affermata, una volta che il sistema sanitario richieda l'intervento dei privati, la necessità di apertura concorrenziale ai nuovi operatori sanitari, per fondamentali esigenze di rilievo costituzionale (imparzialità e buon andamento art. 97 Cost.) e comunitario (non discriminazione, libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi) di cui al Trattato UE.Le strutture private accreditate svolgono servizi di rilievo economico e sono assoggettate ai principi del Trattato UE di cui all'art. 49 (ex 43) e 56 (ex 49).

SISMA

Sentt. 23 dicembre 2019, n. 677 e 30 dicembre 2019, n. 691

Interventi edilizi eseguiti per sopperire ad esigenze abitative immediate, contingenti e temporanee ai sensi dell'art 8 bis del d.l. n. 189 del 2016, così come sostituito dall'art. 7 della l. n. 89 del 2018 di conversione del d.l. n. 55 del 2018. La disciplina richiamata si pone espressamente come retroattiva, riguardando interventi realizzati nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della disposizione stessa (22 settembre 2018). Il legislatore richiede il soddisfacimento di alcune condizioni: deve trattarsi, in primo luogo, di immobili, realizzati da proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento (sent. n. 691 del 2019) su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici e dichiarati inagibili, per sé o per parenti entro il terzo grado; l'area sulla quale sono state realizzate le soluzioni abitative deve essere di proprietà privata; l'intervento deve consistere nell'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, utilizzati come abitazioni, amovibili e dirette a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee.

Orientamenti giurisprudenziali 2020

ACCESSO AGLI ATTI

Sentenza 27 luglio 2020, n. 319

Accesso ai documenti amministrativi, soggetti di diritto privato - Le disposizioni sul diritto di accesso si applicano anche ai soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario; di riflesso, la definizione di documento amministrativo, contenuta nella lettera d) del comma 1 dell'art. 22 l. n. 241 del 1990, va riferita a tutti gli atti concernenti attività di pubblico interesse nel lato senso sopra evidenziato, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Pertanto, se la natura formalmente privata del soggetto cui è rivolta l'istanza non è di per sé ostativa all'esercizio del diritto di accesso, in questi casi occorre che l'attività da questo posta in essere risulti di pubblico interesse o afferente alla gestione di servizio pubblico e che tale attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico; in siffatte ipotesi, a fronte della natura privata dell'Ente cui è stata rivolta l'istanza di accesso, grava sulla parte attrice fornire elementi che consentano di dedurre che i documenti richiesti siano inerenti allo svolgimento di funzioni pubblicistiche.

ACCESSO AI DOCUMENTI

Sentenza 16 settembre 2020, n. 413

In caso di mero esposto formale circa irregolarità di natura edilizia, rivelatesi poi insussistenti a seguito di sopralluogo dei Carabinieri, non è configurabile in capo al cittadino segnalato alcun interesse giuridicamente rilevante all'accesso dei documenti e dei dati relativi alla segnalazione avanzata nei suoi confronti.

ARMI

Sentenza 8 maggio 2020, n. 200

La misura diretta a derogare al divieto di detenzione delle armi e munizioni, di cui all'art. 39, t.u. 18 giugno 1931, n. 773, in considerazione della finalità della norma volta a prevenire fatti lesivi della

pubblica sicurezza, richiede che il detentore sia persona esente da mende ed al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, e nei confronti del quale esista la completa sicurezza circa il buon uso delle armi.

Sentenza 22 giugno 2020, n. 254
La revoca dell'autorizzazione del porto d'armi, quale atto con finalità di prevenzione di fatti lesivi della pubblica sicurezza, può essere sufficientemente sorretta anche da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, atteso che nella materia qual'espansione della sfera di libertà dell'individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva.

Sentenza 17 settembre 2020, n. 415
È ragionevole la valutazione compiuta dall'amministrazione ai fini della revoca della licenza di porto d'armi a fronte di ricorrenti di episodi di consumo, da parte dell'interessato, di sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti) in considerazione degli effetti dell'assunzione di tali sostanze sulla capacità di autocontrollo e, ancor prima, della incapacità del ricorrente di valutare l'opportunità di astenersi dall'esercizio di attività potenzialmente pericolose come la guida di un autoveicolo.

ATTO AMMINISTRATIVO

Sentenza 24 gennaio 2020, n. 35
La destinazione delle singole aree, nell'ambito delle scelte pianificatore, non necessita di specifica motivazione se non nell'ipotesi in cui la scelta vada ad incidere in maniera negativa su posizioni giuridiche differenziate.

Sentenza 31 gennaio 2020, n. 39
In ordine alle decisioni di pianificazione urbanistica, le quali appartengono alla sfera degli apprezzamenti di merito dell'Amministrazione, non sono ipotizzabili censure di disparità di trattamento basate sul raffronto con la destinazione data ad altri immobili; questo fintanto che, la parte che la deduce non riesca a dimostrare l'omogeneità delle aree la cui disciplina viene comparata.

Sentenza 12 agosto 2020, n. 376
Art. 10 bis l. n. 241 del 1990 - Non occorre che la motivazione dell'atto amministrativo contenga un'analitica confutazione delle osservazioni e delle controdeduzioni svolte dalla parte a riscontro del preavviso di rigetto, essendo invece sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione ha effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà, e si rendano percepibili le ragioni del mancato recepimento delle medesime nell'azione amministrativa. Presupposti del provvedimento implicito - Il provvedimento implicito è configurabile unicamente allorquando l'Amministrazione pur non adottando formalmente un provvedimento, ne determina univocamente i contenuti sostanziali attraverso un comportamento conseguente ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente.

Sentenza 8 ottobre 2020, n. 445
In presenza di un atto con motivazione plurima (o "plurimotivato"), solo l'accertata illegittimità di tutti i singoli profili può condurre al suo annullamento, mentre l'infondatezza delle censure indirizzate verso uno solo dei motivi su cui esso riposa determina il rigetto del ricorso, con assorbimento delle censure dedotte avverso gli altri capi della motivazione, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze.

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Sentenza 8 luglio 2020, n. 311

Il rilascio delle autorizzazioni di polizia è soggetto a particolare rigore, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare la pubblica incolumità e l'ordine pubblico che, in ragione della natura dei prodotti oggetto di commercializzazione, indefettibilmente si prestano a risentire pregiudizio da un'incontrollata circolazione ed utilizzazione di quest'ultimi.

BENI CULTURALI

Sentenza 12 agosto 2020, n. 372

L'obbligo di pagamento della somma prevista dall'art. 167, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio configura una vera e propria sanzione, da cui discende, oltre alla intrasmissibilità dell'obbligazione a soggetti diversi dall'autore della violazione, la soggezione del relativo potere amministrativo al regime della prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, il cui termine iniziale deve essere fatto coincidere non con il rilascio del parere postumo di compatibilità paesaggistica, bensì con l'ottenimento del permesso edilizio in sanatoria sul presupposto dell'accertamento di compatibilità da parte dell'autorità preposta al vincolo.

COMMERCIO GENERI MONOPOLIO

Sentenza 29 maggio 2020, n. 241

Il trasferimento senza autorizzazione di sede o del locale della rivendita di generi di monopolio oltre a costituire violazione continuativa de die in diem degli obblighi nascenti dalla concessione della rivendita (subordinata al permanere delle condizioni verificate dall'amministrazione ai fini del rilascio della concessione stessa, quali l'idoneità e l'ubicazione dei locali destinati all'esercizio) costituisce interruzione della fiducia riposta sul concessionario circa la rispondenza della gerenza al sotteso interesse pubblico e legittima pertanto il mancato rinnovo della licenza di vendita di generi di monopolio, a prescindere dalla riscontrata e parimenti significativa assenza della titolare della concessione e della coadiutrice, integrante il diverso "presupposto dell'abbandono del servizio".

Sentenza 8 ottobre 2020, n. 447

Il percorso pedonale più breve per verificare il rispetto delle distanze minime deve essere individuato prescindendo dal puntuale rispetto degli attraversamenti stradali segnalati e da particolari ostacoli che renderebbero inaccessibile il percorso a persone con difficoltà motorie: per percorso pedonale s'intende quello ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali (ad es., il percorso pedonale può comprendere anche il superamento di scalinate o gradini, ma non lo scavalcamento di un muretto di recinzione, anche se materialmente non impossibile). In questo contesto di normale deambulazione non sembra rientrare, di necessità, anche la scrupolosa osservanza delle disposizioni amministrative relative ai passaggi pedonali; il percorso pedonale pertanto potrà prescindere dagli attraversamenti pedonali segnalati, a meno che le circostanze di fatto non siano tali da costituire veri e propri ostacoli materiali all'attraversamento fuori dei punti stabiliti.

CONTRATTI

Sentenza 19 febbraio 2020, n. 105

La risoluzione per inadempimento del contratto di locazione di un immobile rientrante nel patrimonio

disponibile comunale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ricadendo nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato e alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in questione alcun rapporto concessorio di beni demaniali e/o del patrimonio indisponibile idoneo, in ipotesi, ad attrarre la fattispecie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 133 comma 1, lett. c), c.p.a.

EDILIZIA

Sentenza 31 gennaio 2020, n. 41
La canna fumaria deve ritenersi ordinariamente un volume tecnico e, come tale, un'opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, per la cui realizzazione non è necessario il permesso di costruire, senza essere conseguentemente soggetta alla sanzione della demolizione, salvo che non si tratti di opera di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell'immobile, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire.

Sentenza 28 febbraio 2020, n. 126
Le pergotende o tende a pergola devono pacificamente annoverarsi tra le opere non soggette a permesso di costruire, in quanto l'opera principale che le caratterizza è la tenda quale "elemento di protezione dal sole dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno", mentre la struttura in alluminio che le ospita va qualificata in termini di "mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda" stessa, la cui integrazione "alla struttura portante, non vale a configurare una nuova costruzione" o una nuova volumetria, essendo di regola realizzata "in materiale plastico e retrattile", con la conseguenza che "non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume e superficie", anche in ragione del fatto che "la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza".

Sentenza 11 maggio 2020, n. 203
È inammissibile il ricorso proposto avverso il sollecito ad ottemperare ad un ordine di demolizione di manufatto abusivo, trattandosi di atto privo di valenza provvedimentale o decisoria, essendosi l'amministrazione limitata ad ammonire ad adempiere ad un ordine impartito con un precedente provvedimento.

EDILIZIA E PAESAGGIO

Sentenza 2 marzo 2020, n. 131
Parere della Soprintendenza su opere abusivamente realizzate in zone sottoposte a vincoli paesaggistici - Con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2010, dell'art. 146 sulla disciplina autorizzatoria prevista dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la Soprintendenza esercita non più, secondo l'assetto normativo anteriore, un sindacato di mera legittimità sull'atto autorizzatorio di base adottato dalla Regione o dall'Ente locale subdelegato, con il correlativo potere di annullamento ad estrema difesa del vincolo, ma una valutazione tecnico-discrezionale sulla compatibilità dell'intervento con il vincolo paesaggistico; il parere della Soprintendenza, pertanto, è espressione di un potere ampiamente discrezionale e, di conseguenza - onde evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si traduca nell'esercizio di una valutazione insindacabile - è necessario che il provvedimento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo sia sorretto da un'ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l'iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale.

Sentenza 4 maggio 2020, n. 187
Formazione del silenzio assenso sull'istanza di condono edilizio - L'art. 35, commi 1 e 3, l. 28 febbraio 1985, n. 47, nel disciplinare il procedimento per la sanatoria, prevede che la domanda di concessione edilizia sia corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione e che alla stessa debbano essere allegati i documenti che vengono specificamente indicati; da tale norma emerge come il silenzio assenso si possa formare soltanto in presenza di tutti i presupposti da essa indicati e, in particolare, in presenza di una documentazione completa degli elementi richiesti; il termine di prescrizione può decorrere soltanto nel caso in cui si sia formato un atto tacito di condono; pertanto, il decorso dei termini fissati dall'art. 35 comma 18, l. n. 47 del 1985 presuppone in ogni caso la completezza della domanda di sanatoria, accompagnata in particolare dall'integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione per quanto attiene la formazione del silenzio-accoglimento.

Sentenza 22 maggio 2020, n. 234
In materia di pareri di compatibilità paesaggistica, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dispone di un'ampia discrezionalità tecnico - specialistica sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato; per evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si traduca nell'esercizio di una valutazione insindacabile, è necessario dunque che il provvedimento dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sia sorretto da un'ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l'iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale.

EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza 8 luglio 2020, n. 299
L'obbligo di tentare, nei limiti consentiti dalla formulazione della disposizione, di dare alla stessa un'interpretazione conforme al dettato costituzionale impone di interpretare le disposizioni in materia di accertamento di conformità contenute nella legge regionale Umbria n. 1/2015 nel senso di ritenere operante il meccanismo del silenzio diniego di cui all'art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, costituente principio fondamentale della materia alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, con esclusione dell'applicazione del meccanismo del silenzio-assenso, ma anche della possibilità di ritenere che il silenzio possa valere come mero inadempimento dell'amministrazione, con conseguente pendenza a tempo indefinito del relativo procedimento.

Sentenza 10 agosto 2020, n. 362
La decadenza del vincolo preordinato all'esproprio per inutile decorso del tempo non determina la reviviscenza della pregressa destinazione d'uso dell'area interessata. L'inutile decorso del quinquennio, in mancanza della legittima reiterazione del vincolo, comporta infatti la decadenza di quest'ultimo, ma l'area già vincolata non riacquista automaticamente la sua antecedente destinazione urbanistica, acquisendo la condizione di area non urbanisticamente disciplinata, ossia "zona bianca". Ne consegue che l'annullamento giurisdizionale, anche dopo la scadenza del termine quinquennale di efficacia del vincolo preordinato all'esproprio, costituisce l'unico rimedio perché il proprietario possa immediatamente ottenere il ripristino della destinazione urbanistica esistente prima dell'imposizione del vincolo.

Sentenza 12 agosto 2020, n. 370
Le scelte effettuate dall'amministrazione in sede di pianificazione urbanistica sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da abnormi illogicità; né la destinazione delle singole

aree richiede apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nell'impostazione del piano stesso.

Sentenza 4 dicembre 2020, n. 547
In materia di attuazione di un piano di lottizzazione, la circostanza che alcuni lotti siano sottoposti a sequestro e a procedimento penale non giustifica l'abdicazione, da parte della competente amministrazione comunale, del potere/dovere di esercitare le proprie funzioni pianificatorie e di ricognizione della qualità dei suoli (nella specie, ai fini della ridefinizione di zone boscate secondo la procedura di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1098/2005) in attesa della conclusione del giudizio penale, implicando tale comportamento la sostanziale rinunzia dell'amministrazione all'esercizio di una funzione ad essa attribuita dalla legge a favore di un organo (il giudice penale) cui l'ordinamento assegna altra competenza, ovvero l'accertamento e la sanzione dei comportamenti penalmente rilevanti.

ENTI LOCALI

Sentenza 3 gennaio 2020, n. 10
Quote rosa nelle Giunte comunali - Nel caso di un Comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non si applica l'art. 1, comma 137, l. n. 56 del 2014 – per il quale "nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico" – ma l'art. 46, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, il quale statuisce che, in attuazione del principio di pari opportunità tra donne e uomini, il Sindaco deve garantire la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della giunta. L'impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi deve essere adeguatamente provata sia mediante la effettuazione di un'accurata e approfondita istruttoria, sia con una puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori, che specifichi le ragioni che hanno impedito il rispetto della suddetta normativa in materia di parità di genere nella composizione delle Giunte. In tal caso il Sindaco, prima di nominare la Giunta, deve svolgere un'adeguata istruttoria, volta all'ottenimento, per la nomina degli assessori, della disponibilità di idonee personalità di sesso femminile nell'ambito di tutti i cittadini residenti o che abbiano un significativo legame con il Comune, come per esempio l'indizione di un apposito avviso pubblico, finalizzato all'acquisizione dell'interesse di donne, appartenenti al partito politico o alla coalizione di partiti che hanno vinto le elezioni comunali, a ricoprire la carica di Assessore, le quali condividano il programma della lista, capeggiata dal Sindaco.

GIOCHI LECITI

Sentenza 29 luglio 2020, n. 343
In materia di regolamentazione della pratica del gioco lecito, il principio di proporzionalità esige che il provvedimento limitativo dell'orario di apertura dei relativi esercizi o degli orari di uso degli apparecchi da gioco, in funzione di contrasto al fenomeno della ludopatia, sia sorretto da un'adeguata indagine sull'effettiva esistenza e sulla consistenza dell'interesse confliggente con quello dei titolari delle concessioni e delle autorizzazioni all'apertura delle sale da gioco, indagine che costituisce il punto di partenza per l'adozione della misura più idonea al perseguimento dell'interesse ritenuto prevalente e più proporzionata rispetto all'esigenza che l'interesse soccombente sia sacrificato in misura non eccedente rispetto a quanto necessario.

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Sentenza 3 luglio 2020, n. 288

Nell'ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria nonché di corresponsione di indennizzo a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo di cui alla l. n. 89 del 2001.

Sentenza 6 agosto 2020, n. 353

La considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non ai fini di un'astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nonché al momento dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo; non va sottaciuto che l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative; ferma restando l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità, spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo.

Sentenza 6 agosto 2020, n. 356

Le parti, nel giudizio di ottemperanza, conservano la stessa posizione processuale (attore-convenuto) che avevano in quello terminato con la pronuncia da ottemperare.

Sentenza 19 ottobre 2020, n. 459

Nel processo amministrativo di ottemperanza il commissario ad acta è organo del giudice dell'ottemperanza e le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell'esecuzione del giudicato ed eventuali inerzie nell'esecuzione degli ordini impartiti possono rilevare ai fini di un'eventuale responsabilità erariale; egli deve provvedere sia all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

GIURISDIZIONE

Sentenza 9 marzo 2020, n.148

La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste ogniqualvolta l'atto impugnato, ancorché proveniente da organi dell'Amministrazione non preposti agli interessi del settore delle acque pubbliche, abbia tuttavia una immediata incidenza sull'uso di queste ultime, interferendo così con le funzioni amministrative relative a tale uso.

Sentenza 5 ottobre 2020, n. 435

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la mobilità

esterna (relativa al trasferimento del dipendente pubblico tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi), configurandosi quest'ultima come cessione del contratto di lavoro che si verifica nel corso di un rapporto già instaurato e non determina la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione, ma comporta solo la modificazione soggettiva del rapporti di lavori già in atto.

Ordinanza 22 dicembre 2020, n. 634
Il Tribunale ha ritenuto che la domanda del contribuente volta al risarcimento dei danni subiti per aver confidato, a causa del comportamento dell'Amministrazione finanziaria, nella pendenza di un procedimento di accertamento con adesione, con conseguente maturazione della decadenza del termine di impugnazione dell'avviso di accertamento, non possa ritenersi attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo e pertanto debba essere conosciuta dal giudice ordinario; con la stessa ordinanza, il Tribunale ha altresì ritenuto il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 28 della Costituzione direttamente nei confronti del funzionario dell'Amministrazione finanziaria. È stato pertanto sollevato conflitto di giurisdizione dinnanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

IMMIGRAZIONE

Sentenza 8 giugno 2020, n. 242
L'ampia formulazione dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 consente di ritenere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie vertenti sul rilascio dei titoli di soggiorno rispetto alle quali sia in gioco il "*diritto all'unità familiare*", comprese quelle relative alla revoca della carta di soggiorno rilasciata a familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE, anche se la relativa disciplina è contenuta in un testo normativo – il d.lgs. n. 30/2007 – diverso da quello in cui è collocata la succitata disposizione sulla giurisdizione.

OTTEMPERANZA LEGGE PINTO

Sentenza 7 dicembre 2020, n. 571
Costituisce onere delle amministrazioni obbligate alla liquidazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo provvedere ad adottare le misure organizzative ritenute più opportune ai fini della tempestiva evasione delle pratiche di liquidazione ed allo smaltimento dell'arretrato accumulato onde rendere effettivo il diritto degli istanti all'ottenimento degli indennizzi in tempi ragionevoli. Con riguardo alla nomina del commissario *ad acta* chiamato a provvedere alla liquidazione dell'indennizzo in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, la legge pone precisi vincoli alla nomina dell'ausiliario del giudice, escludendo che possano essere a tal fine designati i titolari di incarichi di Governo, i capi dipartimento e coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Sentenza 3 gennaio 2020, n. 18
Preavviso di rigetto dell'istanza di non ammissione a finanziamenti pubblici - L'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 esclude l'applicabilità dell'istituto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza relative a procedure concorsuali, ricomprendo nelle stesse tutte quelle connotate dalla

previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande (nella specie, istanza di ammissione a contributi).

Sentenza 10 febbraio 2020, n. 56
Presupposti per la configurabilità del silenzio-inadempimento - L'obbligo di provvedere non deve necessariamente derivare da una disposizione puntuale e specifica, ma può desumersi anche da prescrizioni di carattere generico e dai principi generali regolatori dell'azione amministrativa, sicché esso può trovare fondamento anche nel principio di buon andamento dell'azione amministrativa, nel caso in cui l'Amministrazione, con il suo comportamento, abbia ingenerato un qualche affidamento in capo al privato, sia che il procedimento amministrativo non sia stato ancora avviato, sia che lo stesso abbia avuto inizio a seguito della istanza dell'interessato.
A prescindere dall'esistenza di uno specifica disposizione normativa impositiva dell'obbligo di provvedere, pertanto, il medesimo sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento; quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest'ultima.

PROCEDURE DI GARA

Sentenza 10 febbraio 2020, n. 59
A fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis (una avente quale effetto l'esclusione dalla gara e l'altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l'esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l'ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del favor partecipationis e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale.

Sentenza 10 febbraio 2020, n. 62
Nelle gare pubbliche da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Amministrazione non applica 'scienze esatte', che conducono ad un risultato certo e univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità, l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto dalla commissione giudicatrice.

Sentenza 4 maggio 2020, n. 181
Il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara deve ritenersi legato non a formalistici riscontri, bensì a criteri di conformità sostanziale delle soluzioni tecniche offerte: deve in altri termini registrarsi una conformità di tipo funzionale rispetto alle specifiche tecniche indicate dal bando.

Sentenza 18 novembre 2020, n. 521
Alla luce dei principi stabiliti dall'Adunanza plenaria nella sentenza n. 12 del 2020, nel necessario contemperamento tra i principi in reciproca tensione della speditezza e della celerità delle procedure di evidenza pubblica, da una parte, e dell'effettività e della pienezza della tutela giurisdizionale, dall'altra, ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art. 120, comma 5, del Codice del processo amministrativo per l'impugnazione dell'atto di aggiudicazione di una procedura soggetta al c.d. "rito appalti" rileva anche l'art. 29, comma 1, ultima parte, del d.lgs. n. 50/2016, per il quale «*i termini cui*

sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente», e ciò anche quando detta pubblicazione sia antecedente alla comunicazione prevista dall'art. 76, comma 5, lett. *a)*, dello stesso Codice dei contratti pubblici.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Sentenza 3 gennaio 2020, n. 10

Spese di giudizio - In mancanza di accordo tra le parti sulla compensazione delle spese di lite, è necessario procedere all'accertamento attraverso delibazione sulla manifesta fondatezza o infondatezza dell'onere secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Sentenza 2 marzo 2020, n. 131

Termini per deposito memorie e documenti - Nel processo amministrativo i termini fissati dall'art. 73, comma 1, c.p.a., per il deposito di memorie difensive e documenti hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice; pertanto la loro violazione conduce all'inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, che vanno quindi considerati *tamquam non esset.*

Sentenza 26 marzo 2020, n. 171

L'interesse ad agire sancito dall'art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo anche in virtù del rinvio esterno operato dall'art. 39 comma 1, c.p.a. è scolpito nella sua tradizionale definizione di "bisogno di tutela giurisdizionale", nel senso che il ricorso al giudice deve presentarsi come indispensabile per porre rimedio allo stato di fatto lesivo; è dunque espressione di economia processuale, manifestando l'esigenza che il ricorso alla giustizia rappresenti extrema ratio; da qui i suoi caratteri essenziali costituiti dalla concretezza ed attualità del danno (anche in termini di probabilità), alla posizione soggettiva di cui si invoca tutela; esso resta logicamente escluso quando sia strumentale alla definizione di questioni correlate a situazioni future e incerte perché meramente ipotetiche; sicché in tale frangente la pretesa ostesa in giudizio si rivela per quello che è, ovvero, una mera speranza al riesercizio futuro ed eventuale del potere amministrativo, inidonea a configurare l'interesse ad agire.

Sentenza 22 giugno 2020, n. 263

L'art. 30, comma 5, del Codice del processo amministrativo – che prevede che, nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza – deve essere interpretato alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella decisione n. 94 del 2017 e dell'esigenza dell'individuazione del ragionevole punto di bilanciamento tra l'interesse del danneggiato di vedersi riconosciuta un'effettiva possibilità di agire anche a prescindere dalla domanda di annullamento e l'obiettivo di pervenire in tempi brevi alla certezza del rapporto giuridico amministrativo, anche nella prospettiva risarcitoria, al fine permettere all'amministrazione di programmare la propria gestione finanziaria sulla base di dati previsionali sufficientemente attendibili sul versante della spesa.

Ne consegue che non può considerarsi irragionevolmente pregiudizievole per l'esercizio dei diritti del danneggiato il ritenere che il termine di cui sopra cominci a decorrere dalla scadenza del termine breve di impugnazione assegnato dal codice di rito all'amministrazione che abbia ricevuto la notifica della sentenza da parte dello stesso ricorrente vittorioso nel giudizio di annullamento, e ciò anche

quando per gli eventuali altri litisconsorti (controinteressati o intervenienti), portatori nessun interesse rispetto al rapporto riguardante il risarcimento del danno, il termine di impugnazione della sentenza non sia ancora spirato.
Diversamente ritenendo, infatti, la scadenza del termine per la proposizione della domanda risarcitoria non dipenderebbe più solo dal comportamento delle parti titolari, dal lato attivo e da quello passivo, della relativa obbligazione, ma anche dalle iniziative di soggetti terzi, anche se privi di interessati qualificati rispetto al rapporto risarcitorio.
[SU QUESTA SENTENZA PENDE APPELLO]

Sentenza 27 luglio 2020, n. 313
Legittimazione passiva - Rispetto all'azione impugnatoria, tipica della giurisdizione generale di legittimità, unica legittimata passiva è l'Amministrazione che ha emanato l'atto impugnato, per tale dovendo intendersi quella che ha emanato l'atto conclusivo del procedimento, non rilevando come successivamente all'emanazione dell'atto gravato la competenza sia trasferita ad altro organo o ente.

Sentenza 21 ottobre 2020, n. 466
L'effettiva conoscenza del provvedimento lesivo, ai fini della sua impugnazione con ricorso giurisdizionale, ricorre quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed inequivoco le essenziali caratteristiche dell'opera.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Sentenza 15 gennaio 2020, n. 25
Nella condotta lesiva dell'Amministrazione, ai fini della risarcibilità del danno, bisogna valutare la condotta diligente del danneggiato. Qualora, ad esempio, il danneggiato disponga di poteri di impulso che vanno ad incidere sui tempi e sull'esito del procedimento il cui scopo è quello di ottenere un provvedimento che garantisca al privato una decisione che investe la fondatezza o meno della sua pretesa.

SANITÀ PUBBLICA

Sentenza 16 settembre 2020, n. 412
In materia di servizi sanitari convenzionati il modello contrattuale, di cui all'art.8-quinques, d.lg. n. 502 del 1992, si innesta in un contesto ordinamentale nel quale il limite massimo della spesa sostenibile fa parte dell'oggetto della contrattazione, per cui la prevista contrattazione a livello periferico si riduce nella sottoposizione ai privati di uno schema di convenzione già predisposto; l'art. 8-quinquies, d.lg. n. 502 del 1992 s.m. quanto al contenuto degli accordi e dei contratti, dispone che la Regione, una volta fissati i tetti di spesa e i volumi di attività per singola specialità, indichi, mediante un provvedimento amministrativo, gli obiettivi della salute da perseguire e le tipologie delle prestazioni sanitarie da erogare; il sistema di programmazione sanitaria è dunque incentrato su un modello bifasico, che si articola in una fase autoritativa regionale, a cui segue un momento di negoziazione su base territoriale.

SICUREZZA PUBBLICA

Sentenza 22 aprile 2020, n. 180
Il divieto di accesso negli stadi non richiede un oggettivo e accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di tenere una condotta scevra da episodi di

violenza, accertamento che resta incensurabile nel momento in cui risulta congruamente motivato, avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche.

UNIVERSITÀ

Sentenza 17 febbraio 2020 n. 86

Professori e dei ricercatori di ruolo - Necessità dell'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni - In ragione della specialità della previsione contenuta all'art. 6 della 240 del 2010, c.d. legge Gelmini, questa deve essere ritenuta comunque a prevalere sulla norma di carattere generale - seppur cronologicamente successiva - introdotta alla lett. f bis del comma 6 dell'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001. Pertanto, le attività di docenza e di ricerca scientifica rimangono assoggettate alla disciplina dell'art. 6 della l. n. 240 del 2010, per la quale "[i] professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, ..., purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza" (comma 10). Di conseguenza, mentre le attività di carattere "occasionale" contemplate al primo periodo possono essere liberamente svolte fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, quelle elencate al secondo periodo, tra cui rientrano le funzioni didattiche e di ricerca, sono subordinate all'autorizzazione del rettore.

Sentenza 4 dicembre 2020, n. 552

L'aspettativa senza assegni prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 240/2010 non costituisce oggetto di un diritto da parte di professori e ricercatori, essendo la sua concessione condizionata al bilanciamento dell'interesse vantato dal docente con quelli di cui è istituzionalmente portatore l'ateneo di appartenenza, come si desume anche dalla procedimentalizzazione della fattispecie, che prevede il coinvolgimento del rettore e del dipartimento di afferenza del docente. In particolare, il consiglio di dipartimento, ai fini dell'emissione del parere al rettore, è chiamato a valutare l'opportunità della concessione dell'aspettativa rispetto alle ripercussioni che tale provvedimento potrebbe avere sulla capacità della struttura di assolvere efficacemente le proprie funzioni istituzionali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 240/2010), secondo la programmazione approvata dallo stesso organo.

Orientamenti giurisprudenziali 2021

ACCESSO AI DOCUMENTI

Sentenza 1 marzo 2021, n.137

Il parere legale non può essere osteso quando è espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso. In sede di istanza di accesso, il parere legale va osteso quando ha una funzione endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale ad esso; l'accesso va invece negato quando il parere è espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio.

ACCISE

Sentenza 26 marzo 2021, n. 203

L'art. 8 del d.lgs. n. 504/1995 – Testo unico delle accise – non consente di ritenere che l'autorizzazione ad operare come destinatario registrato di prodotti energetici in regime di sospensione dell'accisa possa essere condizionata ad una valutazione dell'amministrazione circa la convenienza economica, per il richiedente, dello svolgimento dell'attività di movimentazione di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, essendo il regime autorizzatorio in questione posto a presidio dell'interesse pubblico a garantire la riscossione del tributo ed a scongiurare che la merce possa uscire irregolarmente dal regime sospensivo sfuggendo così all'imposizione.

AMBIENTE E PAESAGGIO

Sentenza 13 gennaio 2021, n. 7

Valutazione di impatto ambientale - La funzione tipica della valutazione di impatto ambientale (VIA) è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio – economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di talune scelte al sindacato del G.A. se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto.

Sentenza 1 febbraio 2021, n. 24

Discrezionalità del giudizio sull'impatto ambientale. L'Amministrazione, nel formulare il giudizio sull'impatto ambientale, esercita un'amplissima discrezionalità che non si esaurisce in una mera valutazione tecnica, come tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa ed istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti.

Sentenza 8 febbraio 2021, n. 38

Le previsioni del D.P.R. n. 31/2017, che individuano taluni interventi in aree sottoposte a vincolo per i quali, per il limitato impatto sul bene tutelato, non è richiesto il rilascio di autorizzazione paesaggistica o è consentita un'autorizzazione semplificata, hanno natura regolamentare e, pertanto, devono essere interpretate conformemente alle disposizioni del d.lgs. n. 42/2004 e con esclusione di qualsiasi possibilità di estensione analogica che possa ampliarne il campo di operatività.

ANIMALI

Sentenza 18 gennaio 2021, n. 21

Decoro e igiene urbana cui sono obbligati i possessori di cani. Lo scopo perseguito dall'Ente locale di mantenere il decoro e l'igiene pubblica può essere adeguatamente soddisfatto mediante l'imposizione, agli accompagnatori di cani, dell'obbligo di rimuovere le eventuali deiezioni con le palette predisposte all'uso e di riporle, opportunamente chiuse in appositi sacchetti, nei cestini portarifiuti, anche eventualmente organizzando adeguate forme di controllo a che tali comportamenti vengano effettivamente osservati.

ATTO AMMINISTRATIVO

Sentenza 9 marzo 2021, n. 155

Distinzione tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio - La distinzione tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio è data dallo svolgimento quanto al secondo di una nuova istruttoria o di una rinnovata valutazione e ponderazione ovvero un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento. Segnatamente, ricorre l'atto meramente confermativo nel caso in cui è ribadita la decisione assunta nell'atto precedente, senza alcuna rivalutazione degli interessi, né nuovo apprezzamento dei fatti; vi è invece provvedimento di conferma quando si procede ad un riesame dalla precedente decisione, valutando nuovamente gli elementi di fatto acquisiti ovvero acquisendone di nuovi, come pure ponderando una seconda volta gli interessi coinvolti. Il provvedimento di conferma si configura dunque come esito di un procedimento di secondo grado, senza che rilevi il fatto che la decisione assunta coincida perfettamente con quella contenuta nel precedente provvedimento, perché quel che conta è che essa sia il frutto di un rinnovato esercizio del potere amministrativo. In altri termini, sollecitata, in entrambi i casi, a riaprire il procedimento da un'istanza esterna, l'Amministrazione con l'atto meramente confermativo dà una risposta negativa non riscontrando valide ragioni di riapertura del procedimento concluso con la precedente determinazione, laddove con il provvedimento di conferma dà una risposta positiva, riapre il procedimento e adotta una nuova determinazione; di conseguenza solo nel caso del provvedimento di conferma in senso proprio vi è un procedimento e, all'esito di questo, un nuovo provvedimento, sia pure di contenuto identico al precedente.

Sentenza 7 giugno 2021, n. 428

Distinzione tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio - Un atto deve essere considerato meramente confermativo se si limita semplicemente a dichiarare l'esistenza di un precedente provvedimento, senza alcuna nuova istruttoria, né rivalutazione degli interessi, né tanto meno una nuova motivazione; laddove, non ricorre un atto di sola conferma quando si procede a riesame della precedente decisione, valutando nuovamente gli elementi di fatto acquisiti, ovvero addirittura acquisendone di nuovi, nonché ponderando una seconda volta gli interessi coinvolti.

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Sentenza 8 febbraio 2021, n. 36

Presupposti per il rilascio del porto d'armi - Per giurisprudenza pacifica non è configurabile una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all'ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all'art. 699 cod. pen. e di cui all'art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110. Il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d'armi, non richiedono un oggettivo ed accertato

abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne.

Sentenza 12 luglio 2021, n. 547
Poteri della P.A. in materia di rilascio di porto d'armi - Il giudizio prognostico a fondamento del diniego di uso delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza; nel nostro ordinamento, la possibilità eccezionale di autorizzare l'uso di armi da parte dei privati è improntata alla logica della massima cautela e del massimo rigore, fino a considerare impeditivi anche solo comportamenti omissivi con riguardo alla diligenza nella custodia, e, quando l'uso delle armi sia richiesto per difesa personale, si ritiene che il "bisogno" dell'arma non possa essere provato sulla base della mera appartenenza ad una determinata categoria professionale o dello svolgimento di una determinata attività economica.

Sentenza 22 luglio 2021, n. 562
Revoca della patente di guida per la insussistenza dei requisiti morali. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello amministrativo, nel caso di contestazione degli atti con i quali la Pubblica amministrazione, rilevata la insussistenza dei «requisiti morali» previsti dall'art. 120, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, ha revocato la patente di guida a soggetto condannato.

Sentenza 13 settembre 2021, n. 631
Revisione della patente di guida per inidoneità tecnica. L'ordine di revisione della patente di guida per inidoneità tecnica è adottato all'esito di un giudizio altamente discrezionale, ma la sfera di discrezionalità di cui dispone l'Ufficio della motorizzazione civile in materia non lo esime dall'obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che giustificano i dubbi sulla persistenza dei requisiti idoneativi alla guida in relazione ai fatti accertati; ne consegue che l'Amministrazione che dispone la revisione della patente non può ragionevolmente prescindere da un'autonoma valutazione delle circostanze fattuali, così come emergenti dagli atti, al fine di esternare la sussistenza dei dubbi suddetti, i quali devono, pertanto, trovare espressione in una puntuale ed esauriente motivazione, anche con riferimento alla gravità della condotta tenuta dall'interessato.

CONCORSI ED ESAMI

Sentenza 8 gennaio 2021, n. 4
Sindacabilità del voto assegnato allo studente dell'esame di maturità – La Commissione d'esame ha facoltà di attribuire discrezionalmente a norma dell'art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 323 del 1998, ai candidati che si siano particolarmente distinti nelle prove d'esame (ottenendo almeno 70 punti) e la cui ottima riuscita scolastica sia già stata riconosciuta dal Consiglio di classe con l'attribuzione di almeno 15 punti di credito scolastico, un'integrazione variabile di punteggio da un minimo di 1 punto a un massimo di 5 punti. La Commissione è dotata al riguardo di un potere discrezionale dovendo la sua decisione essere motivata, il che, pur nel silenzio della norma circa i criteri da seguire per l'attribuzione di detto punteggio, conduce ad affermare che deve essere possibile ricostruire l'iter logico che ha portato all'assegnazione di un dato punteggio anziché di un altro e di verificare che la Commissione si sia attenuta a valutazioni uniformi per tutti gli allievi beneficiari di tale trattamento.

Sentenza 30 agosto 2021, n. 618
Conseguenza dell'annullamento giurisdizionale della procedura selettiva. L'annullamento giurisdizionale della procedura selettiva ha effetto non soltanto viziante, ma anche caducante, sul successivo

atto di nomina, che non può continuare ad esplicare effetti giuridici in quanto non sostenuto da valido giudizio idoneativo, pur applicandosi, per il tempo in cui è stato svolto l'incarico, il regime previsto per il funzionario di fatto, senza che ciò precluda ogni attività adempitiva dell'amministrazione diretta al doveroso ripristino della legalità.

Sentenza 29 novembre 2021, n. 894

Potere dell'Amministrazione di revocare il bando di concorso fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, La revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità.

CONTRATTI PUBBLICI

Sentenza 30 aprile 2021, n. 38

Il giudizio di congruità di cui all'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 è finalizzato a verificare la sostenibilità economica complessiva dell'offerta e, pertanto, la valutazione di congruità non può non essere condizionata dagli obblighi nascenti in capo all'operatore economico per effetto – non già delle tabelle ministeriali, meramente ricognitive dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva e degli oneri previdenziali ed assistenziali, bensì – del contratto collettivo nazionale di lavoro entrato in vigore prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e destinato a regolare i rapporti di lavoro nell'orizzonte temporale dell'esecuzione della commessa: non può pertanto ritenersi illogica o irragionevole la scelta della stazione appaltante di porre a base del giudizio di congruità le tabelle del costo della manodopera approvate successivamente alla data della presentazione delle offerte, se le stesse siano ricognitive delle disposizioni poste dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato antecedentemente alla stessa data.

Sentenza 3 aprile 2021, n. 305

Il contratto di avvalimento, istituto che incontra il *favor* del legislatore europeo e nazionale perché diretto a garantire la più ampia concorrenza nel mercato delle commesse pubbliche, deve contenere impegni sufficientemente specifici e determinati, sia con riguardo alle figure professionali messe a disposizione, sia con riguardo alle prestazioni che, per il tramite di dette figure professionali, l'ausiliaria si è obbligata ad eseguire in favore dell'ausiliata in vista dello svolgimento del servizio, in modo che la stazione appaltante sia messa nelle condizioni di verificare, in sede di gara, e di controllare, in sede di esecuzione, che la messa a disposizione del requisito non sia meramente cartolare, ma si sostanzi nella prestazione effettiva, da parte dell'ausiliaria, delle attività e dei mezzi contrattualmente stabiliti, dovendo invece escludersi la validità di un contratto di avvalimento che applichi formule del tutto generiche ovvero meramente riproduttive del dato normativo o contenenti una parafrasi della clausola della *lex specialis* descrittiva del requisito oggetto di avvalimento.

Sentenza 24 settembre 2021, n. 682

Allorché la stazione appaltante, attraverso la *lex specialis* di gara, abbia inteso porre vincoli al successivo esercizio della discrezionalità, individuando anticipatamente di criteri e modalità di valutazione delle offerte, al fine di evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, favorire l'utilizzo di criteri decisionali non imparziali, la stessa è tenuta all'osservanza di quelle previsioni, con la duplice conseguenza che ne è impedita la successiva disapplicazione e che

la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni.

Sentenza 24 settembre 2021, n. 683
Qualora il contenuto del capitolato speciale della fornitura non consenta di ritenere che l'operatore aggiudicatario possa limitarsi a fornire il bene offerto, ma debba farsi carico di ulteriori attività di significativa complessità, strumentali ed accessorie e necessarie all'utilizzo ed al funzionamento del bene medesimo e tali da renderlo operativo, non essendo lo stesso immediatamente fruibile da parte della stazione appaltante, la procedura non può qualificarsi in termini di fornitura senza posa in opera, con conseguente necessità della separata indicazione dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, c. 10, del d.lgs. n. 50/2016, la cui omissione comporta l'esclusione dell'offerta senza possibilità di soccorso istruttorio.

Sentenza 29 novembre 2021, n. 887
In sede di sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, le giustificazioni addotte dall'aggiudicatario in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta ben possono condurre ad una modifica delle singole voci di costo in particolare tramite compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto.

Sentenza 30 novembre 2021, n. 901
Appalti pubblici - determinabilità dell'oggetto del contratto e clausola immediatamente escludente – Deve essere ricondotta al novero delle "clausole immediatamente escludenti" - pertanto immediatamente impugnabili in quanto preclusive della partecipazione o tali da impedire con certezza la stessa formulazione dell'offerta - la previsione della legge di gara che, per effetto della mancanza di dati certi circa l'entità e il contenuto dei futuri contratti da stipulare a valle dell'aggiudicazione con le singole Aziende sanitarie, renda impossibile formulare una offerta seria ed affidabile, impedendo in tal modo un reale confronto concorrenziale.

CONTRIBUTI E PROVVIDENZE

Sentenza 30 aprile 2021, n. 296
Competenza del giudice ordinario nella controversia in materia di materia di provvidenze in favore delle cc.dd. vittime del dovere.
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia in materia di provvidenze in favore delle cc.dd. vittime del dovere, configurandosi la posizione soggettiva degli aspiranti beneficiari quale vero e proprio diritto soggettivo, rispetto al quale la Pubblica Amministrazione è priva di ogni potere discrezionale sia con riguardo ai presupposti dell'erogabilità - circoscritti alla qualificazione dell'evento come riconducibile ad uno di quelli tipici - sia con riferimento all'entità della somma da erogare, prefissata dalla legge.

EDILIZIA

Sentenza 26 febbraio 2021, n. 118
Ingiunzione a demolire di opere abusive adottata a distanza di anni dall'abuso. Nel caso di tardiva adozione del provvedimento di demolizione, la mera inerzia da parte dell'amministrazione nell'esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titulo) è sin dall'origine illegittimo; allo stesso

modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell'abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Sentenza 29 novembre 2021, n. 874

Ai fini della motivata reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio una volta che sia intervenuta la sua decadenza per decorso del termine quinquennale, è necessaria, per espressa previsione dell'art. 9 del D.P.R. n. 327/2001, la rinnovazione dei procedimenti di approvazione del piano urbanistico generale ovvero una sua variante: ove, infatti, agli stessi fini, si ritenesse sufficiente l'approvazione del progetto dell'opera pubblica, la limitazione espropriativa della proprietà impressa mediante la reiterazione del vincolo sfuggirebbe alla maggiormente garantita procedura che prevede, oltre all'intervento dei destinatari ultimi della reiterazione in sede di predisposizione delle osservazioni, la doppia verifica degli enti preposti alla programmazione dell'assetto territoriale attraverso il duplice momento della adozione e della approvazione degli strumenti urbanistici.

ESPROPRIAZIONI E REQUISIZIONI

Sentenza 12 aprile 2021, n. 262

Natura della requisizione d'uso della proprietà privata.

Il provvedimento di requisizione d'uso della proprietà privata è atto avente carattere di straordinarietà, adottato in base a contingenze non affrontabili se non con misure di eccezione, per la salvaguardia di interessi generali non altrimenti tutelabili e per tale ragione deve essere assunto con il minimo danno per il privato e con determinazione di un puntuale termine di efficacia dell'atto, fissato nel minimo indispensabile, prorogabile soltanto in presenza del permanere delle gravi necessità che hanno dato luogo all'adozione dell'atto medesimo.

GENERI DI MONOPOLIO

Sentenza 10 febbraio 2021, n. 50

Calcolo delle distanze fra rivendite ordinarie e speciali - Se la distanza tra le rivendite speciali e ordinarie di tabacchi deve essere determinata avendo a riferimento il percorso pedonale più breve - dovendosi intendere per questo il tragitto ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione in relazione alla via che un pedone è autorizzato a percorrere senza violare le norme della circolazione viaria - è altresì vero che il percorso indica un tragitto secondo un senso di marcia da un punto di partenza ad uno di arrivo, ma a tal fine deve innanzi tutto verificarsi il percorso (con applicazione delle regole ad esso relative), sia partendo dalla nuova rivendita, sia partendo dalla rivendita preesistente.

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Sentenza 13 settembre 2021, n. 627

Oggetto e limiti del giudizio di ottemperanza. Il giudizio d'ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l'attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso.

GIURISDIZIONE

Sentenza 2 febbraio 2021, n. 34

Nelle controversie in materia di contributi la giurisdizione è del giudice amministrativo o di quello ordinario a seconda della posizione giuridica soggettiva lesa. In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione - nella quale la legge, salvo il caso in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione, attribuisce alla P.A. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse primario, apprezzando discrezionalmente l' an, il quid ed il quomodo dell'erogazione, e al richiedente la posizione di interesse legittimo da quella successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.

Sentenza 8 febbraio 2021, n. 44

I gruppi di azione locale non possono ritenersi soggetti alla disciplina pubblicistica in relazione agli atti nei quali si esplica la loro vita associativa interna e, dunque, per gli atti di convocazione delle adunanze degli organi collegiali e per gli aspetti relativi alla valida costituzione degli stessi ed alla valida espressione della loro potestà decisionale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie riguardanti tali atti.

Sentenza 6 aprile 2021, n. 227

Giurisdizione G.O. nelle controversie in materia di pubblico impiego, relative a questioni lavorative sorte dopo il 30 giugno 1998. Le controversie in materia di pubblico impiego, relative a questioni lavorative sorte dopo il 30 giugno 1998, ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario ex art. 63, d.lg. n. 165 del 2001.

Sentenza 27 ottobre 2021, n. 746

La controversia avente ad oggetto la domanda con la quale l'aspirante all'inclusione nell'elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore amministrativo o direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie del servizio sanitario regionale di cui all'art. 36-*bis* della legge regionale n. 11/2015 deduca l'illegittimità del suo mancato inserimento nell'elenco degli idonei rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l'amministrazione non esercita, nell'ambito di detto procedimento, poteri discrezionali, ma è chiamata esclusivamente a verificare la sussistenza dei presupposti di regolare e tempestiva presentazione della domanda e dei requisiti normativamente previsti, svolgendo un'attività vincolata e di carattere meramente ricognitivo.

IMMIGRAZIONE

Sentenza 10 maggio 2021, n. 319

Revoca delle misure di accoglienza in favore del migrante per violazione di regole della struttura presso cui era accolto - Alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, 12 novembre 2019 nella causa C – 233/18, la previsione dell'art. 23, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 142 del 2015 deve essere disapplicata in parte qua, in quanto l'art. 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE, alla luce dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni

applicabili ad uno straniero richiedente protezione internazionale, in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza o di comportamenti gravemente violenti, la revoca (anche solo temporanea) delle condizioni materiali di accoglienza.

ORDINANZE D'URGENZA

Sentenza 30 agosto 2021, n. 620

Presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente - L'esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di pericolo che non sia possibile fronteggiare con gli ordinari strumenti apprestati dall'ordinamento. La circostanza che la situazione di pericolo perduri da tempo è irrilevante ai fini dell'ordinanza, in quanto il trascorrere del tempo non priva l'autorità preposta del potere di intervenire, al fine di prevenire il danno alla incolumità pubblica, che anzi può risultare aggravato dal trascorrere del tempo; il presupposto necessario per l'adozione dell'ordinanza consiste, infatti, nell'attualità del pericolo al momento in cui intervenga il provvedimento, non rilevando il tempo trascorso dalla sua insorgenza.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Sentenza 7 aprile 2021, n. 248

Non occorre dare il preavviso di rigetto nel caso in cui il provvedimento finale non avrebbe potuto essere diverso da quello effettivamente adottato. L'istituto del c.d. preavviso di rigetto, di cui all'art. 10 bis , l. 7 agosto 1990, n. 241, ha lo scopo di far conoscere all'amministrazione procedente le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di tutti gli interessi in gioco; tuttavia, tale scopo viene meno ed è di per sé inidoneo a giustificare l'annullamento del provvedimento nei casi in cui il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia in quanto vincolato, sia in quanto, sebbene discrezionale, sia raggiunta la prova della sua concreta e sostanziale non modificabilità.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Sentenza 6 aprile 2021, n. 212

Rinuncia a mandato da parte del difensore di una delle parti costituite - Ai sensi degli artt. 85 e 301, comma 3, cod. proc. civ., non osta alla prosecuzione del giudizio l'intervenuta rinuncia a mandato da parte del difensore di una delle parti costituite.

Sentenza 9 giugno 2021, n. 436

Decorrenza del termine per la impugnazione di un piano regolatore generale o di una variante - Il termine per la impugnazione di un piano regolatore generale o di una variante dello strumento urbanistico generale decorre dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (o sulla Gazzetta Ufficiale) del decreto di approvazione di essa; decorre, invece, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza solo quando la variante non sia caratterizzata da una considerazione globale del territorio comunale, ma sia rivolta ad incidere in modo singolare su di un determinato e specifico bene, imprimendogli un vincolo preordinato all'espropriazione. Difatti, in caso di varianti urbanistiche particolari, che incidono cioè su specifici beni interessando soggetti determinati, il relativo provvedimento deve essere a questi ultimi notificato, decorrendo il termine d'impugnazione dal momento dell'avvenuta notifica; pertanto, la regola generale secondo cui ogni variante che abbia contenuto ed

obiettivi di pianificazione urbanistica e che abbia ad oggetto una parte significativa del territorio comunale è esente dalla notifica individuale subisce una deroga - ovviamente incidente sul requisito della conoscenza ai fini della tempestiva impugnazione - solo in casi del tutto eccezionali, nei quali l'unico effetto della variante è quello di imprimere un vincolo su di uno specifico bene immobile.

Sentenza 28 ottobre 2021, n. 768
Il controinteressato non deve necessariamente essere indicato nel provvedimento impugnato.
Non occorre che il controinteressato sia espressamente individuato nell'atto, essendo sufficiente che sia comunque facilmente individuabile secondo semplice e ordinaria diligenza.

Sentenza 11 novembre 2021, n. 801
Presupposto della cessazione della materia del contendere. Nel processo amministrativo presupposto per dichiarare la cessazione della materia del contendere è che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite.

Sentenza 12 novembre 2021, n. 824
Conseguenza dell'omessa notifica del ricorso all'Amministrazione. Nel processo amministrativo la mancata notifica del ricorso di primo grado ad una delle parti pubbliche necessarie determina l'inammissibilità del ricorso di primo grado, rilevabile d'ufficio anche in sede di appello.

Ordinanza 27 dicembre 2021, n. 985
Ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere degli atti adottati dalla stazione appaltante nell'ambito di una procedura di gara suddivisa in più lotti relativi a prestazioni da eseguirsi in diverse circoscrizioni giudiziarie, deve trovare applicazione l'art. 13, comma 1, cod. proc. amm. – che pone, quale criterio ordinario di riparto della competenza, quello della sede dell'autorità amministrativa cui fa capo l'esercizio del potere – e non il diverso criterio degli effetti dell'atto, qualora sia prevista la nomina di un'unica commissione giudicatrice e di un unico responsabile del procedimento, deputati ad adottare provvedimenti riguardanti tutti i lotti, e, inoltre, non tutti i lotti coincidano con un unico territorio regionale, comprendendo più regioni, essendo tali elementi indici dell'unitarietà della gara, i cui atti devono pertanto ritenersi riferibili all'intero territorio nel quale si esplica la competenza della stazione appaltante.

PROCESSO ELETTORALE

Sentenza 13 settembre 2021, n. 625
Soccorso istruttorio in materia elettorale. In materia elettorale il soccorso istruttorio prestato dall'Ufficio elettorale è ammissibile in tutti i casi in cui l'irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell'amministrazione, errore scusabile e comunque se la regolarizzazione non comporta indagini istruttorie e approfondimenti incompatibili con i tempi del procedimento elettorale e con il rispetto del termine massimo di presentazione delle candidature, pena la violazione della par condicio e dell'interesse pubblico alla necessaria concentrazione e celerità delle varie fasi di cui si compone il procedimento elettorale.

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sentenza 24 maggio 2021, n. 386
Ai fini della revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. *e)*, del d.lgs. n. 142/2015, dovendo la decisione di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza essere adottata nel

rispetto del principio di proporzionalità e con attenta graduazione dell'intensità della sanzione rispetto alla gravità della condotta, è necessaria la preventiva instaurazione di un effettivo contraddittorio endoprocedimentale, che consenta all'interessato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in relazione agli addebiti che gli vengono contestati, con la conseguenza che solo particolari esigenze di celerità, di cui si deve dare adeguatamente conto in motivazione, possono giustificare l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

PUBBLICA SICUREZZA

Sentenza 30 giugno 2021, n. 509

La natura dei provvedimenti di DASPO quali misure di prevenzione impone che l'adozione del divieto debba essere motivata con riferimento a comportamenti del destinatario dai quali possa derivare concreto pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, ad esempio mediante la sollecitazione nelle tifoserie di sentimenti di odio o di vendetta o l'incitamento alla violenza durante una manifestazione sportiva, mentre l'espressione di critica, seppure aspra, rispetto alla condotta di un capo di governo in relazione ad una specifica e grave vicenda non sono riconducibili ad alcuna forma di incitamento alla violenza, ma costituiscono esercizio del diritto di critica politica costituzionalmente garantito e non conculcabile in nome di non meglio specificate esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

PUBBLICO IMPIEGO

Sentenza 19 febbraio 2021, n. 73

Trasferimenti ad altra sede di servizio per assistenza continua a familiari disabili. Per il trasferimento chiesto dai pubblici dipendenti necessitati a prestare assistenza ai familiari disabili la l. 4 novembre 2010, n. 183 non richiede più i requisiti della continuità e dell'esclusività, in passato imposti dall'art. 33 comma 5, l. 5 febbraio 1992, n. 104, con la conseguenza che gli stessi non possono più essere pretesi dall'Amministrazione come presupposto per la concessione del suddetto beneficio e gli unici parametri, entro i quali l'Amministrazione deve valutare se concedere o non il trasferimento presso la sede di servizio richiesta o località limitrofe, sono da un lato le proprie esigenze organizzative ed operative e, dall'altro, l'effettiva necessità del beneficio, al fine di impedirne un uso strumentale.

Sentenza 28 ottobre 2021, n. 758

L'art. 91 del D.P.R. n. 3/1957, nell'indicare quale presupposto della sospensione cautelare obbligatoria l'emissione di mandato di cattura o di arresto, si riferisce alla disciplina delle misure cautelari e precautelari previste dal codice di procedura penale del 1930, la cui applicazione determinava la necessaria sospensione cautelare dal sevizio a causa dell'obiettiva impossibilità, per il dipendente pubblico che vi fosse sottoposto, di adempiere la prestazione lavorativa: deve pertanto ritenersi che l'esigenza di disporre di uno strumento di sospensione obbligatoria del rapporto in presenza di un oggettivo impedimento della prestazione sussista oggi anche quando sia applicata una delle misure cautelari previste dal vigente codice di procedura penale che produca l'effetto di impedire all'indagato l'adempimento della prestazione lavorativa, come la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio prevista dall'art. 289 c.p.p.

SILENZIO

Sentenza 12 novembre 2021, n. 829

Conseguenza dell'adozione dell'atto espresso prima dell'impugnazione del silenzio della p.a.

Il ricorso proposto avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza del privato è inammissibile se prima dell'instaurazione del giudizio l'Amministrazione provvede in via esplicita sull'istanza.

TARIFFE E TASSE

Sentenza 18 novembre 2021, n. 851
Dies a quo del termine per impugnare "tariffe e tasse". Il termine per impugnare "tariffe e tasse" decorre dal giorno in cui le stesse sono stabilite per provvedimento pubblicato, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica individuale, sul presupposto, appunto, della loro immediata lesività.

UNIVERSITÀ

Sentenza 28 ottobre 2021, n. 758
La mera previsione statutaria della nomina del prorettore è sufficiente, senza necessità di ulteriori specificazioni o di formali atti di delega, per ritenere che il prorettore nominato sia investito di funzioni vicarie del rettore e dunque del potere di supplire all'assenza o all'impedimento temporanei del titolare dell'organo di vertice dell'ateneo, dovendo a tale riguardo darsi comunque rilievo alla funzione prepositiva svolta da prefisso nominale "pro", anteposto a "rettore", per indicare la persona che fa le veci di un'altra nell'esercizio di una funzione, di un ufficio o di una carica.

Sentenza 6 dicembre 2021, n. 960
La formulazione dell'art. 24, c. 2, lett. *c)*, della legge n. 240/2010 non autorizza a ritenere che alla valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul *curriculum* e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN, la commissione debba provvedere unicamente nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a sei ed all'esclusivo fine di selezionare i sei candidati da ammettere alla discussione, essendo detta valutazione preliminare finalizzata alla considerazione di un aspetto che, altrimenti, resterebbe fuori dai giudizi della commissione e riguardante la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, profilo in relazione al quale può assumere rilevanza, nei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, il ricorso agli indici bibliometrici.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
DELL'UMBRIA